R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti Magistrati:

Salvatore Chiazzese Presidente

Giuseppe di Pietro Giudice relatore

Salvatore Grasso Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 356/2025

nel giudizio iscritto al n. 69519 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

1) Burriesci Silvia, nata a Palermo il 12.9.1994 e residente a Mezzojuso (PA) in via Don Angelo Franco n. 15, C. F. BRRSLV94P52G273B, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Lucia Di Salvo, presso il cui studio, sito a Palermo in via Notarbartolo n. 5, è elettivamente domiciliata, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: lucia.disalvo@legalmail.it;
2) Burriesci Valeria, nata a Palermo il 17.1.1997 e residente a Mezzojuso (PA) in via Giovanni Meli n. 38, C. F. BRRVLR97A57G273N, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Lucia Di Salvo, presso il cui studio, sito a Palermo

in via Notarbartolo n. 5, è elettivamente domiciliata, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: lucia.disalvo@legalmail.it;

3) Burriesci Giovanni, nato a Mezzojuso (PA) il 3.3.1964 ed ivi residente in via Don Angelo Franco n. 15, C. F. BRRGNN64C03F184N, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Lucia Di Salvo, presso il cui studio, sito a Palermo in via Notarbartolo n. 5, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: lucia.disalvo@legalmail.it;

4) Cangialosi Filippo, nato a Marineo (PA) il 2.9.1964 ed ivi residente in via Ercole Patti n. 26, C. F. CNGFPP64P02E957A, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avvocati Giuseppe Mazzarella ed Alessandro Maggio, presso il cui studio, sito a Palermo in via Caltanissetta n. 1, è elettivamente domiciliato, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: gmazzarella@pecavvpa.it; avvocatomaggio@pec.it;

5) D'Amico Antonino Cosimo, nato a Bagheria (PA) il 14.5.1964, C. F: DMCNNN64E14A546K, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Luigi Mattei e Velio Domenico Sprio, presso il cui studio, sito a Palermo in via Francesco Ferrara n. 8, è

elettivamente domiciliato, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

luigimattei@pecavvpa.it; veliodomenicosprio@pecavvpa.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 23 luglio 2025, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Vincenzo Liprino, nonché l'avv. Lucia Di Salvo per i convenuti Burriesci Silvia, Burriesci Valeria e Burriesci Giovanni; l'avv. Velio Domenico Sprio, anche in sostituzione dell'avv. Luigi Mattei, per D'Amico Antonino Cosimo; l'avv. Alessandro Maggio, anche in sostituzione dell'avv. Giuseppe Mazzarella, per Cangialosi Filippo;

ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Burriesci Silvia, Burriesci Valeria, Burriesci Giovanni, Cangialosi Filippo e D'Amico Antonio Cosimo, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno in favore dell'AGEA, nella misura complessiva di euro 48.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.

A sostegno della domanda, ha dedotto che, come desumibile dalla c.n.r. n. 17018/19 del 10.1.2019 e dai relativi allegati, le sorelle Burriesci

Silvia e Valeria avrebbero percepito illecitamente una serie di finanziamenti comunitari, dell'importo complessivo di euro 48.000,00, nell'ambito della Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020, violando i criteri previsti dal bando e cercando di ottenere un maggior punteggio attraverso false dichiarazioni. In particolare, nel presentare due domande di aiuto in data 17.10.2017, la prima (Silvia) come rappresentante legale della ditta "Terre dei due soli s.s." e primo richiedente, la sorella (Valeria) quale secondo richiedente:

1) avrebbero dichiarato falsamente che Burriesci Silvia possedeva i requisiti previsti dal bando, nello specifico la qualifica di conduttore di impresa agricola, alla data di presentazione della domanda di aiuto (il 17.10.2017), pur avendola conseguita più tardi (il 25.11.2017); pertanto, il certificato allegato alla domanda di aiuto cartacea presentata in data 8.1.2018, dove sarebbe stata materialmente cancellata la data di effettuazione dell'esame del 15.11.2017, sarebbe del tutto falso; in tal modo, le convenute avrebbero ottenuto sei punti in più, raggiungendo una posizione più alta nell'elenco delle domande ammissibili; è vero che anche senza il titolo le domande sarebbero state ugualmente ammissibili, a condizione che il documento venisse presentato entro i 36 mesi successivi (art. 5.1.1 delle disposizioni attuative – parte specifica), ma senza i sei punti in più, che teoricamente avrebbero potuto essere molto utili (infatti, solo al termine della comparazione ne sarebbe stata evidente la superfluità, sicché al momento della domanda le sorelle Burriesci avrebbero avuto

tutto l'interesse ad ottenere il punteggio massimo possibile, non potendo sapere in anticipo quanti punti occorressero per non essere superati dagli altri concorrenti); quest'espediente non sarebbe casuale, atteso che sarebbe stato congegnato dal padre delle due convenute, Burriesci Giovanni, insieme al Cangialosi, come desumibile dalle intercettazioni (*v. infra*);

2) in violazione delle norme attuative del PSR Sicilia (art. 6), secondo le quali nel caso di acquisizione di beni materiali è d'obbligo produrre tre diversi preventivi, redatti da imprese in concorrenza tra loro, le convenute avrebbero presentato dei preventivi redatti dallo stesso gruppo imprenditoriale ed al lordo degli sconti da ottenere successivamente (ed in maniera occulta), in termini di merce e/o di denaro;

3) non avrebbero proceduto alla realizzazione delle opere assentite, entro i termini previsti dal bando.

La condotta delle convenute Burriesci Silvia e Burriesci Valeria, oltre che con le disposizioni attuative specifiche della Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020, contrasterebbe anche con il "*Patto di integrità*" sottoscritto al momento della domanda, con il quale si sarebbero impegnate a "*conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza*" (art. 1), nella piena consapevolezza che il mancato rispetto dell'impegno avrebbe comportato la revoca della domanda di aiuto (art. 5).

Infatti, la produzione di un documento contraffatto, unitamente alla ricerca di soluzioni per mitigare l'impegno finanziario attraverso la

presentazione di preventivi che non erano frutto di vera concorrenza, costituirebbero condotte in palese violazione degli impegni sottoscritti con l'accettazione del "*Patto di integrità*".

Per altro verso, Cangialosi Filippo, funzionario direttivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Palermo incardinato presso l'Unità Operativa Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari, anche con il compito di referente informatico, avrebbe costituito una vera e propria associazione a delinquere insieme ai professionisti dello studio Puccio di Marineo (PA), ai quali avrebbe sistematicamente garantito, dietro la percezione di somme di denaro, una corsia privilegiata per il disbrigo delle pratiche loro affidate dai clienti, facendo così apparire lo studio agli occhi degli imprenditori agricoli come più "performante" rispetto agli altri.

Il convenuto, nello specifico, come desumibile dalle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali attivate in sede di indagini penali, non si sarebbe limitato a coprire le irregolarità delle pratiche, ad esempio sostituendo la documentazione irregolare con quella pertinente e dopo lo scadere dei termini previsti dai bandi, ma avrebbe anche prestato direttamente la propria opera presso lo studio, in violazione della normativa in materia di incarichi extraistituzionali per i dipendenti pubblici, contribuendo in prima persona alla redazione dei progetti finalizzati ad ottenere i finanziamenti previsti dal PSR Sicilia. Secondo gli accordi, qualora i progetti fossero stati esclusi egli avrebbe percepito una quota del rimborso spese versato dal cliente allo studio, mentre, in caso di ammissione al finanziamento, avrebbe

continuato a prestare la propria collaborazione fino alla realizzazione finale delle opere e, pertanto, avrebbe percepito una ben maggiore percentuale sulle spettanze fatturate dallo studio.

Per queste ragioni, erano state applicate a carico di diversi associati misure cautelari personali e reali (ord. del GIP di Termini Imerese del 6.6.2022, in atti); infine, ne era stato disposto il rinvio a giudizio.

In questo quadro di complessivo deterioramento delle funzioni dell'IPA, la vicenda dell'aiuto percepito dalle sorelle Burriesci si intersecherebbe con la pratica aperta a seguito della domanda dell'imprenditore agricolo La Barbera Giuseppe.

Infatti, il padre delle due beneficiarie, Burriesci Giovanni, in qualità di dipendente dello stesso Ispettorato, avrebbe fatto parte di una delle due commissioni di valutazione delle domande curate dallo studio Puccio; nel contempo, essendo egli direttamente interessato al buon esito delle istanze inoltrate dalle figlie, si sarebbe consultato con il Cangialosi circa i possibili espedienti da porre in essere per alleviare o annullare l'impegno finanziario a loro carico, nonché per fare risultare falsamente la presenza di un requisito di partecipazione. Il Cangialosi, invece che segnalare i fatti all'Autorità, si sarebbe prontamente prodigato in dettagliati consigli, arrivando anche ad indicare le imprese a cui chiedere i preventivi.

L'esistenza di espliciti accordi corruttivi sarebbe attestata dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, compiutamente trascritte alle pagg. 20 - 39 della citazione, alle quali per brevità si rinvia.

Con specifico riferimento alla vicenda del La Barbera, la Procura

erariale ha segnalato, tra le altre, la conversazione delle 09:37 del 28.10.2017, nel corso della quale lo stesso La Barbera riferiva allo studio Puccio di essersi incontrato con il convenuto Burriesci Giovanni e d'aver appreso che entro il lunedì successivo sarebbe stato necessario "*aggiustare tre anomalie*", con urgenza, atteso che altrimenti la domanda di aiuto non sarebbe stata accolta. Nello stesso senso, le successive intercettazioni tra l'interessato e il Puccio confermerebbero *de plano* il sistematico interessamento del Burriesci e del Cangialosi (pagg. 27 – 34 della citazione).

Qualche giorno dopo, alle ore 12:16 del 27.10.2017, i due convenuti parlavano della domanda di finanziamento inoltrata da Burriesci Silvia, curata sempre dallo studio Puccio, alla quale sarebbe stato riservato un trattamento di favore proprio per il contributo dato dal padre alla definizione della pratica La Barbera. Nel corso della conversazione, il Burriesci spiegava che l'attestato di partecipazione ad un corso per capo – azienda avrebbe consentito di ottenere un punteggio aggiuntivo, ma che la figlia aveva sostenuto l'esame dopo il 18 ottobre, data di scadenza delle domande. Per questa ragione, ella si sarebbe autoattribuita nella domanda i punti del corso, pur avendo acquisito la qualifica in data successiva; per coprire la falsificazione, il Burriesci proponeva al Cangialosi di cancellare la data riportata sull'attestato. Successivamente, lo studio Puccio provvedeva in effetti ad interpolare il documento.

Pertanto, i convenuti Burriesci e Cangialosi, quali funzionari dell'IPA, avrebbero asservito la propria funzione agli interessi privati; con

specifico riguardo all'oggetto della domanda fatta valere in questa sede, si sarebbero concretamente adoperati per far ottenere alle sorelle Burriesci ben sei punti aggiuntivi, onde prevenire il rischio che altri concorrenti si posizionassero nella graduatoria ad un livello più elevato. Pertanto, sarebbero responsabili, in solido, degli esborsi dei finanziamenti da parte dell'AGEA.

Del danno dovrebbero rispondere anche le sorelle Burriesci, nella qualità di percettori delle somme, sia per la falsificazione del titolo professionale, che per la presentazione di preventivi che non erano frutto di vera concorrenza, sia per l'omessa esecuzione delle opere nei ventiquattro mesi successivi alla notificazione dei decreti di ammissione ai finanziamenti pubblici.

Infine, del danno sarebbe responsabile anche l'ultimo convenuto, D'Amico Cosimo Antonino, che nella qualità di vertice del Servizio Ispettorato di Palermo, pur essendo al corrente della gestione illecita delle pratiche da parte del Cangialosi e dello studio Puccio, invece che opporsi avrebbe agito in modo analogo agli altri, favorendo i clienti dello studio.

Diverse altre pratiche estranee a quella oggi in esame, dettagliatamente descritte in citazione anche con riferimento alle pertinenti intercettazioni telefoniche e ambientali (pagg. 41 – 53), dimostrerebbero come il D'Amico contribuisse alla condotta illecita degli associati, procedendo alla correzione della relazione (pratica Sileci), alla sostituzione dei documenti carenti (pratica Guttadauro), alla sanatoria delle irregolarità riscontrate (pratica San Cipirello), alla

sostituzione dei funzionari addetti al controllo non graditi (pratica Consorzio Agrario di Palermo). Pertanto, egli avrebbe organizzato l'Ufficio in maniera tale da esercitare i controlli nell'ottica di favorire le imprese contigue, tra le quali quella gestita dalle figlie del Burriesci, oggetto dell'odierno giudizio.

Per queste ragioni, la Procura erariale ha concluso per la condanna in solido di tutti i convenuti, perché corresponsabili a vario titolo del danno erariale. In subordine, ha chiesto di voler disporre il rinvio pregiudiziale alla CGUE, per chiarire se l'obbligo di restituzione delle somme percepite a mezzo di documentazione mendace si estenda o meno anche ai soggetti terzi che, pur non avendo direttamente presentato prove false e non avendo omesso di fornire le necessarie informazioni, abbiano tratto comunque beneficio dalla condotta fraudolenta altrui.

Burriesci Silvia, costituendosi in giudizio, ha dedotto d'aver ottenuto correttamente il finanziamento perché in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e, inoltre, di essere completamente estranea al contesto corruttivo rilevabile nell'IPA di Palermo, al quale sarebbe stata associata solo perché figlia del funzionario Burriesci Giovanni, indagato in sede penale.

Sotto il primo profilo, il difensore ha dedotto che la convenuta avrebbe rispettato tutte le prescrizioni della *lex specialis* (all. A al D.D.G. n. 1422/2017 ed all. A al D.D.G. n. 926/2017); nello specifico, la normativa non richiederebbe il possesso a pena di inammissibilità del titolo professionale alla scadenza del termine per la presentazione della

domanda, avendo il beneficiario la possibilità di chiedere un termine per conseguirlo e produrlo, fino a trentasei mesi dalla concessione del finanziamento.

Pertanto, la convenuta non avrebbe avuto alcun motivo per falsificare il titolo; di contro, l'inesattezza della dichiarazione troverebbe spiegazione nell'incompletezza e nell'equivocità del modulo predisposto dall'Amministrazione, dove non sarebbe stato possibile specificare una situazione intermedia, *id est* che il corso era stato seguito e che si era in attesa del mero conseguimento dell'attestato. Infatti, la voce "*Requisiti del beneficiario. Criterio aggiuntivo qualificazione del soggetto proponente*" non consentiva alcuna specificazione in merito, tant'è che la richiedente, pensando di poter spendere il titolo proprio perché era in procinto di conseguirlo, come effettivamente accaduto pochi giorni dopo, avrebbe optato per l'auto-attribuzione dei punteggi. In altri termini, a parere del difensore, la Burriesci si sarebbe orientata "*a dichiarare di avere a quella data completato la frequenza del corso*", limitandosi a flaggare la casella in buona fede, senza poter precisare alcunché.

Peraltro, anche senza i sei punti aggiuntivi, ella sarebbe stata in ogni caso ammessa al finanziamento, come si potrebbe evincere dalla graduatoria approvata con il D.D.G. n. 766 del 30.4.2019 e come confermato, anche successivamente, da quella definitiva di cui al D.D.G. n. 1739 del 9.8.2019.

Del tutto irrilevante sarebbe anche l'allegazione del titolo alterato alla domanda cartacea (presentata quando lo stesso titolo professionale era

stato conseguito), giacché la non integralità del documento non avrebbe comunque inciso sull'attribuzione del punteggio, sicché si tratterebbe di un falso inoffensivo.

Quanto agli altri profili di irregolarità in contestazione, la difesa ha dedotto:

- che il progetto sarebbe stato eseguito correttamente, atteso che il termine non sarebbe scaduto perché prorogato *erga omnes* al 31.12.2024 (con il D.D.G. n. 4602 del 29.9.2023); nel frattempo, i lavori sarebbero stati completati al 70%; pertanto, la contestazione concernente la mancata realizzazione dell'opera sarebbe *ex se* del tutto priva di fondamento;

- che i preventivi *de quibus*, a seguito delle variazioni richieste ed autorizzate dalla stessa Amministrazione con il DDR n. 1993 del 24.5.2022, non avrebbero avuto alcun seguito e non sarebbero stati utilizzati in nessun modo, essendo stati i materiali e le attrezzature acquistati da altri fornitori; peraltro, la Procura non avrebbe mai ipotizzato che i preventivi fossero falsi, essendosi limitata a contestare che l'assenza di concorrenzialità sarebbe derivata dalla circostanza che tutte e tre le società interpellate avrebbero preventivato le medesime attrezzature e gli stessi materiali, facendo riferimento alle stesse marche e modelli, all'ipotizzato fine di favorire un determinato fornitore. L'alterazione della concorrenza non si sarebbe per l'appunto verificata, in quanto i materiali e le attrezzature sarebbero stati acquistati, in concreto, da ben diversi fornitori.

Sotto il profilo del coinvolgimento nella consorteria criminosa, il

difensore ha evidenziato in primo luogo che le intercettazioni sarebbero state dichiarate inutilizzabili dal Tribunale penale, con apposita ordinanza (doc. 17). In ogni caso, anche a volerne prendere in considerazione il contenuto, non emergerebbe nessun coinvolgimento della convenuta, che sarebbe stata associata alla consorteria solo perché figlia del Burriesci; inoltre, non vi sarebbe alcuna prova dell'incidenza causale dell'operato dell'associazione sull'ammissione al finanziamento, che sarebbe stato comunque ottenuto.

Peraltro, la prospettazione accusatoria non coglierebbe nel segno nemmeno in merito ai rapporti tra il Burriesci e il Cangialosi, al quale tutti si sarebbero rivolti non per ottenere illecitamente i contributi, ma per legittimi consigli e suggerimenti; non a caso, gli stessi inquirenti lo descriverebbero come "*un solido punto di riferimento di colleghi e dirigenti*". Anche il Burriesci, al fine di essere certo della regolarità della pratica delle figlie, si sarebbe rivolto al collega esperto; in senso contrario, non avrebbe valore la tesi dello scambio di favori con la pratica del La Barbera, in quanto non vi sarebbe nemmeno la prova dell'effettiva realizzazione delle condotte criminose ipotizzate e della loro concreta incidenza sui finanziamenti concessi.

Inoltre, la convenuta si sarebbe fatta seguire dallo studio Puccio solo nella fase iniziale, mentre avrebbe nominato un altro tecnico già nel mese di giugno del 2005, per la fase esecutiva del progetto approvato.

Per tutte queste ragioni, non sarebbe in alcun modo configurabile il requisito oggettivo dell'illecito erariale.

Non sarebbe ipotizzabile nemmeno l'elemento soggettivo del dolo,

l'unico in contestazione, essendo stato l'errore della convenuta determinato dalla formulazione rigida del modulo predisposto dall'Amministrazione, che non le consentiva di specificare che il corso era stato seguito per intero ma che si era in attesa del conseguimento del titolo.

Da ultimo, la convenuta si è opposta al rinvio pregiudiziale alla CGUE, atteso che la richiesta della Procura erariale avrebbe dovuto essere preceduta, quantomeno, dalla dimostrazione della circostanza che il beneficio sia derivato dalla condotta fraudolenta altrui.

Pertanto, la difesa ha concluso per la reiezione della domanda, previa eventuale sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale; in subordine, in considerazione dell'estraneità della convenuta a qualsivoglia accordo corruttivo, ha auspicato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito e la declaratoria di sussidiarietà della sua responsabilità rispetto ai convenuti che hanno agito con dolo. Col favore delle spese di lite.

Buriesci Valeria, costituendosi in giudizio, ha reiterato le argomentazioni enucleate nell'interesse della sorella; con più specifico riguardo alla propria posizione, ha aggiunto di non aver mai reso nessuna dichiarazione falsa, tanto da non essere stata nemmeno lambita dal procedimento penale; di non aver contribuito in alcun modo alla redazione e al confezionamento della domanda e dei relativi allegati; di essere stata evocata in giudizio solo perché socia della "Terre dei due soli s.s.", "*senza che con riferimento alla propria persona sia stata neppure formulata una qualche contestazione in ordine a comportamenti*

antigiuridici", in violazione del principio della natura personale della responsabilità amministrativa. Nello specifico, a parere del difensore, non solo la falsificazione del documento concernente il titolo professionale non sarebbe ascrivibile in alcun modo alla convenuta, ma neppure con riferimento ai preventivi in contestazione la Procura farebbe mai riferimento alla sua posizione; infine, nessuna intercettazione telefonica o ambientale la vedrebbe coinvolta come partecipe o mero ascoltatore.

Pertanto, la difesa ha concluso per la reiezione della domanda, previa eventuale sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale; in subordine, in considerazione dell'estraneità della convenuta a qualsivoglia accordo corruttivo, ha auspicato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito e la declaratoria di sussidiarietà della sua responsabilità rispetto ai convenuti che hanno agito con dolo. Con vittoria di spese e compensi.

Anche Burriesci Giovanni, costituendosi in giudizio, ha fatto proprie le argomentazioni enucleate dalla difesa della convenuta Burriesci Silvia. Con più specifico riguardo alla propria posizione, ha aggiunto che le intercettazioni sarebbero state dichiarate dal Tribunale inutilizzabili in sede penale e che comunque, anche a volerne prendere in considerazione il contenuto, non dimostrerebbero in alcun modo il suo coinvolgimento in attività illecite.

In primo luogo, infatti, egli non avrebbe avuto alcun ruolo nell'esame delle domande inoltrate dalle figlie; in secondo luogo, non sarebbe stato attinto dalle vicende penali che hanno riguardato il Cangialosi e

lo studio Puccio. La richiesta di informazioni al Cangialosi, ritenuto un collega esperto e affidabile, troverebbe invece giustificazione nelle ansie di padre, essendo egli, com'è normale, preoccupato per il futuro delle figlie.

A conferma della tesi difensiva, risulterebbe smentita l'accusa secondo la quale egli avrebbe coordinato la propria azione con il Cangialosi, al fine di ottenere una significativa riduzione dei compensi richiesti alle figlie dai professionisti che ne hanno curato le pratiche, atteso che questi stessi professionisti si sarebbero dimessi dall'incarico quasi immediatamente.

Pertanto, la difesa ha concluso auspicando la reiezione della domanda, previa eventuale sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, col favore delle spese di lite.

Analogamente, il convenuto Cangialosi Filippo, costituendosi in giudizio, ha rilevato l'inutilizzabilità delle intercettazioni, dichiarata con ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 19 luglio 2024, che renderebbe di scarsissimo rilievo il residuo panorama probatorio.

In subordine, per l'ipotesi in cui dovesse essere ritenuta non operativa nel processo contabile l'inutilizzabilità dichiarata in sede penale, ha dedotto che l'atto di citazione non sarebbe affatto basato su delle vere e proprie conversazioni, trascritte per intero da un consulente tecnico del giudice, ma unicamente sull'interpretazione che la Guardia di Finanza avrebbe dato di *alcuni* stralci dei *brogliacci* delle trascrizioni. Pertanto, in difetto dell'acquisizione dell'intero testo delle conversazioni intercettate, non sarebbe possibile ricostruire in maniera

corretta il tenore esatto dei dialoghi intercorsi tra gli indagati, non essendovi nemmeno la prova che i brogliacci riportino fedelmente le parole degli interlocutori.

Sotto altro profilo, a parere dei difensori, le stesse trascrizioni della Guardia di Finanza non sarebbero così univoche, giacché la presenza del convenuto all'interno dello studio Puccio non sarebbe affatto legata ad una sua compartecipazione all'attività professionale, ma alla circostanza che tutti i professionisti sarebbero originari del suo stesso centro abitato (il Comune di Marineo), sicché sarebbero o suoi parenti (come l'ing. Sclafani), o amici d'infanzia (come l'agronomo Spinella), o amici di recente acquisizione (come l'agronomo Barcia).

Proprio a causa del rapporto di parentela con uno dei professionisti dello studio, il Cangialosi avrebbe depositato, nel lontano giugno del 2016, l'apposita dichiarazione di conflitto di interessi (prot. n. 8401 del 16.6.2016); in seguito, non avrebbe più seguito le pratiche dello studio.

Nei casi in cui è stato interpellato dai colleghi incaricati, non si sarebbe reso disponibile per favorire o condizionare l'esito dei procedimenti amministrativi, ma per fornire la propria opinione in ordine alle questioni che gli venivano sottoposte.

A conferma dell'impostazione difensiva, non vi sarebbe prova alcuna in merito alla percezione di somme di denaro da parte del convenuto, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Nel caso di specie, egli non avrebbe mai nemmeno visto il certificato alterato prodotto dalla Burriesci, né nella versione originale, né in quella modificata; peraltro, il suo ruolo sarebbe stato sostanzialmente

irrilevante, atteso che era il Burriesci a tenere i rapporti con la commissione esaminatrice.

Quanto ai preventivi di spesa irregolari, la concorrenza non sarebbe stata limitata, in quanto la ditta Burgarello non sarebbe il concessionario esclusivo dei beni preventivati, ma solo del marchio *New Holland*, mentre sarebbe un rivenditore alla pari degli altri. Peraltro, la circostanza che i preventivi non siano attendibili perché riproporrebbero le stesse marche non coglierebbe nel segno, atteso che sarebbe vero l'esatto contrario, ovverosia che i preventivi, proprio per garantire la massima imparzialità e trasparenza, dovrebbero confrontare mezzi della stessa marca. Non a caso, nessuno dei preventivi sarebbe mai stato considerato falso, nemmeno in sede penale.

Infine, l'eventuale irregolarità dei preventivi *de quibus* non avrebbe mai potuto comportare l'esclusione della società dal finanziamento, come desumibile dal chiaro tenore letterale della nota del Dirigente generale *pro – tempore* n. 3801 del 26.1.2018; di contro, la Commissione avrebbe potuto limitarsi a richiedere una mera integrazione documentale, ma non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità della domanda di finanziamento.

Sotto questo profilo, il contenuto delle intercettazioni sarebbe stato enfatizzato in maniera ingiustificabile, giacché l'indicazione di rivolgersi al fornitore Burgarello non sarebbe frutto di un accordo illecito, ma solo del fatto che, essendosi il Burriesci orientato ad acquistare un trattore di marca "*New Holland*", sarebbe sembrato logico

avvalersi di un fornitore che trattasse tale tipologia di mezzi.

Quanto alla pratica La Barbera, le irregolarità, sanate da ben altri funzionari, riguarderebbero la modifica di una visura catastale e la sostituzione di un preventivo di confronto delle attrezzature informatiche, nel quale erroneamente era stata indicata la sede del richiedente in Godrano invece che in Mezzojuso.

A parere della difesa, si tratterebbe di meri errori materiali, che mai avrebbero potuto portare all'irricevibilità della domanda e per i quali sarebbe stato legittimo il ricorso al c.d. soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990 e della pedissequa legge regionale n. 7 del 2019, in linea con quanto avrebbero già fatto diversi altri ispettorati della Regione.

Quanto ai fatti contestati al D'Amico, irrilevanti per il finanziamento delle sorelle Burriesci ma riportati in citazione solo per dar prova delle modalità organizzative dell'Ufficio, tali da favorire la corruttela e il malaffare, la difesa ha dedotto che le uniche ipotesi che coinvolgerebbero il Cangialosi sarebbero comunque del tutto prive di rilevanza, atteso che si sarebbe trattato unicamente di integrare due autocertificazioni prive di data.

Nello specifico, con riguardo alla pratica Sileci, la Commissione avrebbe fatto legittimamente ricorso al c.d. soccorso istruttorio, ai sensi dell'art 6 della legge n. 241 del 1990, mentre con riferimento alla pratica del Comune di San Cipirello il problema non si porrebbe nemmeno, essendo stata la richiesta ritenuta non meritevole di finanziamento.

Quanto alla pratica relativa al Consorzio Agrario di Palermo, la

riassegnazione ad altro funzionario sarebbe stata resa necessaria dall'esigenza di ottemperare ad un sollecito, che l'Assessorato aveva fatto per le posizioni da definire entro il 31 dicembre di ogni anno solare, come attestato dalle deposizioni dei testi Fiasconaro Maria e Lo Faso Ciro, che sentiti in sede dibattimentale penale hanno escluso il coinvolgimento del Cangialosi.

La difesa ha dunque concluso per la reiezione della domanda; in subordine, poiché l'attività del Cangialosi avrebbe trovato sostegno in norme, circolari e precedenti giurisprudenziali, oltre che nella consolidata prassi degli altri ispettorati, ha insistito per l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito. Col favore delle spese di lite.

Il convenuto D'amico Antonino Cosimo, costituendosi in giudizio, ha dedotto di non essere mai stato al corrente degli interessi del Cangialosi nello studio Puccio, come emergerebbe dalla lettura degli atti del fascicolo penale, che non deporrebbero in alcun modo per la sua consapevolezza in merito agli accordi corruttivi.

Di contro, egli avrebbe appreso la circostanza, per la prima volta, solo a seguito del disvelamento delle indagini penali.

Non a caso, in quella sede, egli sarebbe stato attinto solo da altre e residuali ipotesi criminose, rivelatesi *illico et immediate* parzialmente infondate e, dunque, fatte oggetto di archiviazione.

Ne conseguirebbe che l'accusa della Procura erariale, incentrata sull'omesso controllo dell'operato del Cangialosi, sarebbe già di per sé del tutto destituita di fondamento.

Peraltro, a parere del difensore, il convenuto non avrebbe mai potuto

nemmeno immaginare un intervento del Cangialosi in favore dei beneficiari dei finanziamenti, giacché egli non svolgeva alcuna funzione nell'ambito delle fasi di ammissibilità, istruzione e liquidazione delle pratiche; inoltre, il Cangialosi era stato incaricato dallo stesso D'Amico di occuparsi del settore che effettuava il monitoraggio e il controllo dei fondi comunitari, *successivo* all'avvenuta concessione degli aiuti, oltre che di operare come referente informatico dell'IPA di Palermo.

La tesi, a parere del difensore, troverebbe conferma nelle intercettazioni ambientali, dove mai, in riferimento alla pratica di aiuti in favore delle sorelle Burriesci, sarebbe stata rilevata la partecipazione del D'Amico alle conversazioni avvenute tra i funzionari che avevano collaborato nella fase di dichiarazione di ammissibilità, istruttoria e successiva liquidazione; peraltro, egli non viene mai nemmeno citato dagli interlocutori, sicché apparirebbe verosimile che fosse stato tenuto appositamente all'oscuro della vicenda. Infatti, egli non sarebbe mai stato imputato in sede penale, con riferimento al finanziamento ottenuto dalle sorelle Burriesci.

Non sarebbe ipotizzabile nemmeno una responsabilità residuale legata al mancato controllo delle attività professionali dei singoli funzionari istruttori, atteso che all'epoca l'IPA di Palermo era costituito da una struttura molto complessa e articolata, con centinaia tra impiegati e funzionari, sicché l'unico compito della figura apicale era quello di coordinare le singole attività e di verificare il raggiungimento delle *performance* richieste dall'Autorità di Gestione.

Anche la seconda contestazione della Procura erariale, incentrata sull'aver creato una modalità organizzativa contraria ai principi di imparzialità e buon andamento, sarebbe del tutto destituita di fondamento, giacché le pratiche citate a tal fine non sarebbero mai state oggetto di istruttoria e successiva liquidazione delle somme, in quanto dichiarate irricevibili o altrimenti non idonee per la percezione del finanziamento.

Nello specifico:

- la domanda di aiuto dei fratelli Guttadauro non avrebbe mai ottenuto alcun risultato, tant'è che, dopo l'annullamento *in parte qua* da parte del Tribunale del Riesame, la stessa Procura penale avrebbe rinunciato alla contestazione dell'illecito;
- la pratica del Comune di San Cipirello non sarebbe stata accolta dall'IPA, perché difettava uno dei presupposti essenziali, ovverosia l'inserimento dell'opera da finanziare nel piano triennale delle opere pubbliche; trattandosi, peraltro, di una questione di interesse pubblico (volendosi adibire a parcheggio un'area confiscata ai sensi della legislazione antimafia), sarebbe stato ritenuto opportuno convocare il Sindaco per cercare di trovare una soluzione, anche se invano;
- quanto alla vicenda del Consorzio Agrario Provinciale di Palermo, il D'Amico si sarebbe limitato ad assegnare il controllo *ex post* al Cangelosi e ad un altro funzionario, senza alcuna interferenza nel merito; peraltro, il Cangelosi era per l'appunto il responsabile dell'Unità di Monitoraggio e Controllo e,

dunque, oggettivamente legittimato ad effettuare i controlli successivi;

- per le pratiche Sileci e Coltivazioni Solari s.r.l., non vi sarebbe mai stato alcun finanziamento, giacché vi erano delle criticità non superabili.

Pertanto, la difesa ha concluso auspicando la reiezione della domanda per difetto di prova dell'elemento oggettivo e, in subordine, per l'ascrizione della responsabilità omissiva del convenuto a colpa lieve; con vittoria di spese e compensi.

All'udienza di discussione del 25 settembre 2024, il PM si è opposto all'estensione in questa sede dell'inutilizzabilità delle intercettazioni dichiarata dal Tribunale di Termini Imerese, sull'assunto che la sanzione processuale *de qua* sarebbe limitata al settore penale e che, nei processi civili e per responsabilità amministrativo - contabile, sarebbe sempre possibile trarre argomenti di prova da tutti gli atti delle indagini penali.

Nel merito, ha ribadito che dal *corpus* delle intercettazioni emergerebbero solidi elementi di prova a carico dei convenuti, soprattutto Burriesci Giovanni, D'Amico Antonio Cosimo e Cangialosi Filippo, richiamando a tal proposito le conversazioni già illustrate in citazione; inoltre, ha reiterato le argomentazioni già enucleate nell'atto introduttivo del giudizio, insistendo per l'integrale accoglimento della domanda.

Il difensore dei convenuti Burriesci Silvia, Burriesci Valeria e Burriesci Giovanni, nel richiamare le deduzioni e le contestazioni già mosse nei

diversi atti di costituzione in giudizio, ha ribadito che, in questa sede, il materiale istruttorio raccolto nel corso delle indagini penali sarebbe stato integralmente trasposto in maniera del tutto acritica, con la conseguenza che si riproporrebbero tutti i limiti emersi nel corso del giudizio penale, come la parzialità delle conversazioni trascritte, la loro inutilizzabilità, *et similia*.

La difesa del D'Amico ha ribadito che non solo il convenuto non avrebbe posto in essere alcuna azione concreta per rendere permeabile l'Ufficio alla corruttela e al malaffare, ma che al contrario avrebbe assegnato il soggetto maggiormente coinvolto nella vicenda, il Cangialosi, al settore monitoraggio, che si occupava del controllo *successivo* delle pratiche; per questa ragione, egli non avrebbe mai potuto immaginare che il Cangialosi potesse interferire nelle procedure di valutazione delle domande, che per l'appunto erano assegnate ad altri funzionari e a diversi uffici. Per il resto, i due difensori si sono riportati alle argomentazioni già enucleate nella memoria di costituzione.

La difesa del Cangialosi, da ultimo, nel richiamare le deduzioni rassegnate in comparsa, ha messo in evidenza che la declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, decretata dal Tribunale di Termini Imerese, renderebbe di per sé il quadro probatorio estremamente claudicante; peraltro, non sarebbe mai stata prodotta la trascrizione dell'intero testo delle conversazioni intercettate, ma unicamente degli atti riassuntivi (i brogliacci), parziali e soggetti alla libera interpretazione degli inquirenti, sicché nel merito

si tratterebbe comunque di atti investigativi radicalmente incompleti e inattendibili.

In sede di replica, il Pubblico Ministero ha evidenziato, in via subordinata, la possibilità di ordinare d'ufficio l'acquisizione dei file delle intercettazioni rilevanti e di disporne la trascrizione integrale a mezzo CTU.

I difensori hanno replicato contestando la tardività della richiesta, insistendo per la reiezione della domanda.

Dopo le repliche, la causa è passata in decisione.

Con l'ordinanza istruttoria n. 132/2024, è stato disposto quanto segue:

"*In via pregiudiziale, avuto riguardo alle conclusioni della difesa dei convenuti Burriesci Giovanni, Burriesci Silvia e Burriesci Valeria, si rileva che non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio, in attesa della definizione del processo penale, ai sensi dell'art. 106 c.g.c.*

Infatti, com'è noto, "alla stregua dell'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, l'articolo 295 c.p.c.", del tutto analogo all'art. 106 c.g.c., "individua la sospensione "necessaria" del giudizio soltanto ove la definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico- giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato. Non è, quindi, sufficiente la sussistenza di una mera pregiudizialità logica che coinvolga due controversie, risultando essenziale, ai fini della sospensione, la ricorrenza di

una pregiudizialità giuridica, che, come accennato, è ravvisabile esclusivamente quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato" (Sez. II Centr. App., sent. n. 41/2019).

In sintesi, la "pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto, o in parte, il tema dibattuto" (Cassazione, Sezione sesta civile, ordinanza 20 gennaio 2015, n. 798).

In quest'ottica, la giurisprudenza della Corte dei conti ha consolidato il principio della piena indipendenza del processo contabile rispetto agli altri giudizi, ivi compreso quello penale, "con la conseguenza che l'assenza di ogni rapporto di pregiudizialità giuridica tra gli stessi rende inapplicabile al processo contabile l'istituto della sospensione" (ex plurimis, Sez. II Centr. App. sent. n. 450/2016).

Nel caso di specie, è evidente come la decisione definitiva del giudice penale non costituisca un "indispensabile antecedente logico – giuridico", in quanto l'accertamento della responsabilità in questa sede può essere compiuto in maniera del tutto autonoma e sulla base di criteri differenti, anche se occasionalmente sovrapponibili. Diversa è infatti la causa petendi, basata sui fatti costitutivi (e lesivi) della responsabilità erariale; ma diverso è anche il petitum, consistente nel risarcimento delle voci di danno contestate in citazione.

Ne consegue l'impossibilità di procedere alla sospensione, ai sensi dell'art. 106 c.g.c.

Tuttavia, ferma restando l'autonomia del processo di responsabilità amministrativo – contabile da quello penale e la conseguente impossibilità di ravvisare, nel caso in esame, un rapporto di pregiudizialità necessaria ex art. 106 c.g.c., appare comunque opportuno effettuare un approfondimento istruttorio, in quanto l'azione è effettivamente basata non sull'intero testo delle conversazioni intercettate, ma unicamente su alcuni stralci dei brogliacci delle trascrizioni effettuate dalla Guardia di Finanza.

La richiesta del PM, avanzata in sede di replica, non è tardiva, giacché ha ad oggetto la sollecitazione di un potere istruttorio di approfondimento del Collegio giudicante, previsto dall'art. 94 del c.g.c. ed esperibile qualora la parte interessata abbia comunque già prodotto i mezzi di prova a sua disposizione.

Nel caso in esame, parte attorea ha prodotto tutti gli atti acquisiti nel corso delle indagini penali e, in particolare, i brogliacci delle intercettazioni telefoniche a ambientali richiamate in citazione, sicché l'istanza è ammissibile.

Nel merito, l'esigenza di procedere ad un apposito approfondimento istruttorio d'ufficio nasce, invece, proprio dalle specifiche contestazioni difensive in merito alla completezza e all'attendibilità dei brogliacci; è infatti evidente che, in difetto dell'acquisizione dell'intero testo delle conversazioni intercettate, non è possibile ricostruire in maniera corretta il tenore esatto dei dialoghi intercorsi tra gli indagati, con la conseguenza che è necessario accertare che i brogliacci riportino fedelmente le parole degli interlocutori.

Pertanto, poiché dagli atti del procedimento penale, dunque anche dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, è pur sempre possibile trarre

argomenti di prova, ai sensi del comma 2 dell'art. 116 c.p.c. (ex plurimis, Sez. giur. Toscana, sent. n. 11/2023), anche nell'ipotesi in cui le intercettazioni soggiacciano in sede penale alla sanzione dell'inutilizzabilità (ex multis, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 64/2022; Sez. II centr., sent. n. 593/2017; Sez. I Cedntr., sent. n. 492/2017; Sez. II Centr., sent. n. 318/2020; per il giudizio civile, v. Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 9390/2021, nonché Cass. Sez. I, sent. n. 1948/2016), occorre procedere all'acquisizione dei file audio e video di tutte le intercettazioni telefoniche e ambientali maggiormente rilevanti, che la Procura attorea ha posto a base della domanda.

Nello specifico, occorre acquisire i file delle seguenti intercettazioni telefoniche e ambientali:

1) *conversazione delle ore 12:38 del 18.9.2017 (progr. n. 342 – linea 9784 – RIT 1807/17);*
2) *conversazione delle ore 11:09 del 20.9.2017 (progr. n. 2639 – linea 9774 – RIT 1705/17);*
3) *conversazione delle ore 15:09 del 20.9.2017 (progr. n. 2659 – linea 9774 – RIT 1705/17);*
4) *conversazione delle ore 15:20 del 20.9.2017 (progr. n. 3295 – linea 9780 – RIT 1806/17);*
5) *conversazione delle ore 15:24 del 20.9.2017 (progr. n. 393 – linea 9784 – RIT 1807/17);*
6) *conversazione delle ore 15:24 del 20.9.2017 (progr. n. 3298 – linea 9780 – RIT 1806/17);*
7) *conversazione delle ore 16:25 del 20.9.2017 (progr. n. 3313 – linea 9780 – RIT 1806/17);*

8) *conversazione delle ore 13:17 del 3.10.2017 (progr. n. 4901 – linea 9774 – RIT 1705/17);*

9) *conversazione delle ore 13:36 del 3.10.2017 (progr. n. 7402 – linea 9778 – RIT 1705/17);*

10) *conversazione delle ore 16:22 del 4.10.2017 (progr. n. 7403 – linea 9778 – RIT 1705/17);*

11) *conversazione delle ore 16:15 del 4.10.2017 (progr. n. 730 – linea 9784 – RIT 1807/17);*

12) *conversazione delle ore 13:56 del 1010.2017 (progr. n. 8680 – linea 9778 – RIT 1705/17);*

13) *conversazione delle ore 09:37 del 28.10.2017 (progr. n. 388 – linea 9978 – RIT 1706/17);*

14) *conversazioni delle ore 10:05 e delle ore 10:09 del 28.10.2017 (progr. n. 389 – linea 9978 – RIT 1706/17);*

15) *conversazione delle ore 12:36 del 30.10.2017 (progr. n. 389 – linea 9978 – RIT 1706/17);*

16) *conversazione delle ore 16:36 del 30.10.2017 (progr. n. 21768 – linea 9777 – RIT 1705/17);*

17) *conversazione delle ore 16:42 del 30.10.2017 (progr. n. 443 – linea 9978 – RIT 1706/17);*

18) *conversazione delle ore 17:34 del 30.10.2017 (progr. n. 444 – linea 9978 – RIT 1706/17);*

19) *conversazione delle ore 18:52 del 30.10.2017 (progr. n. 445 – linea 9976 – RIT 1706/17);*

20) *conversazione delle ore 16:13 del 17.11.2017 (progr. n. 875 – linea*

9978 – RIT 1706/17);

21) conversazione delle ore 17:33 del 17.11.2017 (progr. n. 636 – linea 9976 – RIT 1706/17;

22) conversazione delle ore 17:33 del 17.11.2017 (progr. n. 876 – linea 9978 – RIT 1706/17);

23) conversazione delle ore 18:47 del 17.11.2017 (progr. n. 877 – linea 9978 – RIT 1706/17);

24) conversazione delle ore 12:16 del 27.11.2017 (progr. n. 2022 – linea 9784 – RIT 1807/17);

25) conversazione delle ore 11:30 in data 8.1.2018 (progr. n. 3209 – linea 9784 – RIT 1807/17);

26) conversazione delle ore 09:00 del 21.2.2018 (progr. n. 2524 – linea 9993 – RIT 1809/17);

27) conversazione delle ore 14:49 (identificata in citazione, a pag. 41, unicamente con riferimento all'allegato n. 35);

28) conversazione delle ore 11:11 del 14.3.2018 (identificata in citazione, a pag. 44, unicamente con riferimento all'allegato n. 51 - video);

29) conversazione delle ore 11:45 del 14.3.2018 (identificata in citazione, a pag. 44, unicamente con riferimento all'allegato n. 57);

30) conversazione delle ore 16:00 del 14.11.2017 (progr. n. 155 – linea 9993 – RIT 1809/17);

31) conversazione di cui al progr. n. 3202 – linea 9993 – RIT 1809/17 (non è specificato in citazione il giorno);

32) conversazione di cui al progr. n. 4761 – linea 9787 – RIT 1809/17 (non è specificato in citazione il giorno);

33) conversazione di cui al progr. n. 3203 – linea 9993 – RIT 1809/17 (non è specificato in citazione il giorno);

34) conversazione di cui al progr. n. 214 – linea 9788 – RIT 1809/17 (non è specificato in citazione il giorno);

35) conversazione di cui al progr. n. 4782 – linea 9784 – RIT 1809/17 (non è specificato in citazione il giorno).

Occorre, altresì, disporre la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, servendosi dell'Albo di cui all'art. 13 att. c.p.c. (art. 23, comma 3, c.g.c.), tenuto dal Tribunale di Palermo.

Il consulente tecnico, dopo aver preso in consegna i file acquisiti dalla Procura erariale, dovrà procedere a trascriverne il contenuto, nel contraddittorio delle parti".

Pertanto, è stata disposta l'acquisizione dei file audio e video delle intercettazioni telefoniche e ambientali in oggetto, a cura della Procura attorea; inoltre, è stato nominato CTU il dott. Genovese Roberto.

Con la successiva ordinanza n. 136/2024, a seguito della richiesta formulata dal PM all'udienza di conferimento dell'incarico del 6 novembre 2024, nulla opponendo i difensori dei convenuti, è stata disposta la modifica della precedente ordinanza istruttoria n. 132/2024, nella parte in cui, "*per l'intercettazione indicata a pagina 32 al n. 28, si fa riferimento all'allegato "51 – video", invece che all'allegato 50*".

Pertanto, "*a modifica dell'ordinanza istruttoria n. 132/2024*" si è dato atto che "*per la conversazione delle ore 11:11 del 14.3.2018, indicata in elenco a pagina 32 della stessa ordinanza al n. 28, occorre fare riferimento non all'allegato "51 – video", ma all'allegato n. 50*". Con lo stesso

provvedimento, è stata fissata per la discussione l'udienza del 23 luglio 2025.

A seguito della trasmissione della bozza di relazione, il consulente del PM ha depositato la propria relazione il 12 giugno 2025. Nessuna delle parti ha proposto osservazioni.

La relazione definitiva del CTU è stata depositata il 22 giugno 2025.

Il 16 luglio 2025, il CTU ha depositato la richiesta di liquidazione del proprio onorario per l'attività svolta. Analoga richiesta è stata depositata dal CTP del Pubblico Ministero il 30 giugno 2025.

Nel frattempo, il 17 giugno 2025, il difensore dei convenuti Burriesci Silvia, Burriesci Valeria e Burriesci Giovanni ha chiesto di poter produrre una serie di documenti venuti in essere dopo la scadenza del termine del 5.9.2024, fissato con il decreto presidenziale di fissazione dell'originaria udienza di discussione; nello specifico, ha chiesto di essere autorizzato a produrre:

- la circolare n. 162592 del 10 settembre 2024 (all. 19), che avrebbe ridefinito i termini per il completamento dei lavori;
- la nota delle beneficiarie del 4 ottobre 2024 (all. 20), con la quale è stata formalizzata l'intenzione di chiudere i lavori a proprie spese entro il 31 dicembre 2024;
- la circolare n. 0192031 del 4 novembre 2024 (all. 21), con cui l'Assessorato avrebbe dettati ulteriori disposizioni, grazie alle quali sarebbe stata richiesta la proroga per la presentazione della domanda di collaudo, nonché per il ridimensionamento al ribasso dell'importo finanziato;

- la richiesta di proroga per fine lavori del 15 novembre 2024 (all. 22);
- la nota dell'Azienda avente ad oggetto la comunicazione della riduzione dell'importo decretato con il DRS n. 1120 del 28.4.2020 (all. 23);
- la comunicazione di fine lavori del 30 dicembre 2024 (all. 24);
- la circolare n. 16252 del 29 gennaio 2025 (all. 25), con la quale i termini di presentazione della domanda a saldo e di fine lavori sono stati prorogati *erga omnes* al 30 aprile 2025;
- la documentazione occorrente per il saldo, depositata entro quest'ultimo termine (allegati da 26 a 44).

All'udienza di discussione del 23 luglio 2025, il Pubblico Ministero non si è opposto all'acquisizione della documentazione prodotta il 17.6.2025 dalla difesa dei convenuti Burriesci Silvia, Burriesci Valeria e Burriesci Giovanni; a sua volta, nulla opponendo le controparti, ha prodotto in udienza copia ulteriore del "*Patto di integrità*" sottoscritto da Burriesci Silvia il 17.10.2017.

Nel richiamarsi alle argomentazioni già enucleate in citazione, ha ribadito la valenza del Patto, sottoscritto in ossequio alla normativa anticorruzione, deducendo che sarebbe volto a prevenire i rischi di cattiva amministrazione, dovendosi intendere per tale anche ogni condotta di ciascuna delle parti idonea a determinarla; che, ai sensi degli artt. 1 e 4 del Bando, la violazione del Patto comporterebbe l'obbligo di restituire i contributi ricevuti; che, pertanto, esso sarebbe oggettivamente finalizzato a prevenire quelle condotte poi invece

accertate in sede penale.

Nel merito, ha sostenuto che le trascrizioni delle intercettazioni ad opera del CTU avrebbero confermato integralmente l'impostazione accusatoria e, in particolare, i tentativi del Cangialosi di mettersi d'accordo con il fornitore e le sue discussioni con Burriesci Giovanni, sulla necessità di operare la falsificazione della data del titolo di studio; sotto quest'ultimo profilo, ha rilevato che la parte avrebbe potuto e dovuto segnalare di non averlo ancora conseguito o, in alternativa, avrebbe potuto impugnare il Bando, piuttosto che cancellare la data e falsificare il documento per evitare eventuali problemi, come esplicitamente riferito da Burriesci Giovanni nel corso dei dialoghi con il Cangialosi. Ne conseguirebbe che le beneficiarie non sarebbero state certamente all'oscuro degli accordi del padre con il Cangialosi, visto che avrebbero proceduto per l'appunto, intenzionalmente, alla contraffazione del documento; del pari, avrebbero avuto contezza della valenza truffaldina della presentazione di preventivi redatti da imprese non in concorrenza tra loro, atteso che proprio il padre avrebbe cercato di ottenere lo sconto da parte del fornitore, con la complicità del Cangialosi.

Pertanto, la Procura ha insistito per l'accoglimento della domanda, nei confronti di tutti i convenuti.

In ordine al D'Amico, ha chiesto, in subordine, di riqualificare l'elemento soggettivo come dolo eventuale; in via ulteriormente subordinata, ha insistito per la "degradazione" in colpa grave, ritenendola ammissibile sulla scorta della giurisprudenza contabile,

civile e penale, sull'assunto che non si verificherebbe alcuna *mutatio libelli*.

La difesa dei convenuti Burriesci Silvia, Burriesci Valeria e Burriesci Giovanni ha insistito in via preliminare per l'acquisizione della documentazione prodotta il 17.6.2025, sostenendo che si tratterebbe di atti venuti in essere in data successiva al maturare delle preclusioni istruttorie.

In ordine alla richiesta attorea di rimessione alla CGUE, ne ha sostenuto l'irrilevanza, che discenderebbe *ex se* dall'evidente insussistenza dell'elemento oggettivo della responsabilità erariale. Infatti, la lettura delle intercettazioni confermerebbe l'estraneità delle sorelle Burriesci, sia perché non vi avrebbero mai partecipato, sia in quanto non emergerebbe in alcun modo che siano state portate a conoscenza di eventuali accordi illeciti, e/o che vi abbiano partecipato. Peraltro, difetterebbe lo stesso danno erariale, atteso che le due beneficiarie avrebbero posseduto i requisiti previsti dal bando; nello specifico, la certificazione concernente la qualifica di conduttore di impresa agricola, acquisita pochi giorni dopo la scadenza del bando, avrebbe potuto essere prodotta nei trentasei mesi successivi. Infatti, in questi casi, la stessa giurisprudenza amministrativa avrebbe escluso la possibilità di revocare il beneficio (TAR Catania, sent. n. 69/2025), sicché l'interpretazione patrocinata da parte attorea sarebbe distonica rispetto all'art. 13 del Regolamento. In ogni caso, il Bando non prevederebbe alcun punteggio aggiuntivo per i partecipanti che avevano conseguito il titolo *ab initio*.

Difetterebbe, pertanto, lo stesso elemento oggettivo della responsabilità erariale; in ogni caso, non vi sarebbe alcuna prova del dolo.

La difesa del D'Amico ha ribadito che dalle intercettazioni non si desumerebbe alcun coinvolgimento del convenuto nella specifica vicenda Burriesci e che le ulteriori pratiche richiamate dal PM in citazione, illustrate a sostegno di una pretesa organizzazione dell'Ufficio tale da favorire la corruttela, non proverebbero alcunché giacché non sarebbe mai state oggetto di finanziamento, come dettagliatamente specificato nella memoria di costituzione.

In ordine alla richiesta di "degradare" l'elemento soggettivo doloso a colpa grave, formulata per la prima volta all'udienza di discussione, la difesa ha dedotto che non sarebbe legittimo mutare il titolo della domanda e che, in ogni caso, come accertato dalle precedenti sentenze in materia relative ad altri finanziamenti, l'organizzazione dell'Ufficio potrebbe essere ritenuta discutibile, ma non tale da consentire di ipotizzare indebite ingerenze da parte del D'Amico.

La difesa del Cangialosi ha dedotto che in sede di discussione non vi sarebbe stato alcun commento analitico delle risultanze delle trascrizioni operate dal CTU, ad opera del Pubblico Ministero, il quale si sarebbe limitato a sostenere genericamente che sarebbe stata confermata integralmente l'impostazione accusatoria. Non a caso, sarebbe stato per la prima volta valorizzato il "*Patto di integrità*".

Di contro, per il vero, le trascrizioni dimostrerebbero che il convenuto non abbia mai percepito le contestate somme di denaro per il suo

interessamento, che sarebbe frutto unicamente di disinteressata disponibilità.

Infatti, dalle intercettazioni, dalle quali si potrebbero desumere meri argomenti di prova, non emergerebbe in alcun modo una gestione illecita delle richieste di finanziamento, tant'è che la stessa Sezione avrebbe già escluso, in un altro caso, qualunque prova in ordine alla contestata associazione a delinquere (sent. n. 169/2025).

Nello specifico, il tenore delle trascrizioni denoterebbe l'esatto contrario, giacché ad esempio il Cangialosi, a fronte dell'ipotesi prospettata dal padre delle due beneficiarie del contributo, avrebbe recisamente negato la possibilità di cancellare la data sul documento; quanto ai preventivi di raffronto, sarebbe stato necessario procedere ad un'analisi comparativa di mercato, mai effettuata.

In sede di replica, la Procura erariale ha precisato che la contestazione non avrebbe mai avuto ad oggetto un titolo falso, ma unicamente la contraffazione della data, operata giustappunto dopo che il Cangialosi ed il Burriesci ne avevano specificamente parlato; che a nulla rileverebbe la mancanza di prova in ordine alla percezione di denaro da parte del Cangialosi per la sua gestione occulta e illecita delle pratiche, essendo sufficiente qualsiasi altra utilità; che i fatti oggetto della sentenza richiamata dalle difese (n. 169/2025) sarebbero stati diversi, giacché si sarebbe trattato di opere già terminate e di valutazioni operate *ex post*, mentre in questo caso le attività illecite sarebbero rimaste limitate alla parte propedeutica, a seguito dell'intervento del giudice penale, sicché non potrebbe essere oggetto

di prova che la ditta Burgarello abbia effettivamente operato lo sconto, o che in alternativa abbia consegnato dei materiali, del quale si parla nelle conversazioni intercettate, trattandosi per l'appunto di attività illecite interrotte dall'emergere della vicenda penale; che vi sarebbe piena prova della cancellazione della data di conseguimento del titolo sul documento prodotto e che questa condotta, di per sé, si porrebbe in violazione delle prescrizioni del Bando.

Al PM ha replicato la difesa dei convenuti Burriesci Silvia, Burriesci Valeria e Burriesci Giovanni, sostenendo che non vi sarebbe la prova che siano stati effettivamente concessi i sei punti previsti in funzione del conseguimento del titolo e che, pertanto, la contraffazione della data non avrebbe avuto alcuna incidenza causale sulla concessione del finanziamento. In merito al "*Patto di integrità*", dalle intercettazioni e dagli altri elementi di prova non emergerebbe alcuna violazione degli specifici impegni assunti da Burriesci Silvia nel sottoscriverlo.

Chiusa la discussione, il giudizio è passato in decisione.

DIRITTO

1.La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Burriesci Silvia, Burriesci Valeria, Burriesci Giovanni, Cangialosi Filippo e D'Amico Antonio Cosimo, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno in favore dell'AGEA, nella misura complessiva di euro 48.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.

A sostegno della domanda, ha dedotto che, come desumibile dalla c.n.r. n. 17018/19 del 10.1.2019 e dai relativi allegati, le sorelle Burriesci Silvia e Valeria avrebbero percepito illecitamente una serie di finanziamenti comunitari, dell'importo complessivo di euro 48.000,00, nell'ambito della Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020, violando i criteri previsti dal bando e cercando di ottenere un maggior punteggio attraverso false dichiarazioni.

La condotta delle convenute Burriesci Silvia e Burriesci Valeria, oltre che con le disposizioni attuative specifiche della Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020, contrasterebbe anche con il "*Patto di integrità*" sottoscritto al momento della domanda, con il quale si sarebbero impegnate a "*conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza*" (art. 1), nella piena consapevolezza che il mancato rispetto dell'impegno avrebbe comportato la revoca della domanda di aiuto (art. 5).

2.In via preliminare, si rileva che sono ammissibili i documenti prodotti il 17.6.2025 dalla difesa dei convenuti Burriesci Silvia, Burriesci Valeria e Burriesci Giovanni, trattandosi di atti venuti in essere in data successiva allo scadere del termine per le produzioni documentali. Non essendovi stata alcuna opposizione ad opera delle controparti, può essere acquisita, altresì, la copia del "*Patto di integrità*" sottoscritto da Burriesci Silvia il 17.10.2017, prodotta in udienza dal Pubblico Ministero.

3.In ordine alla questione pregiudiziale concernente la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio ex art. 106 c.g.c., si

conferma in questa sede quanto già argomentato con l'ordinanza istruttoria n. 132/2024, integralmente trascritta nella parte in fatto della presente sentenza.

4.Nel merito, deve essere affrontata in via preliminare la questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni versate in atti dalla Procura attorea, fatta valere da diversi tra i convenuti (Burriesci Silvia, Burriesci Valeria, Burriesci Giovanni e Cangialosi Filippo), sulla base dell'ordinanza del Tribunale penale di Termini Imerese del 19 luglio 2024, che ne ha inibito l'utilizzo nell'ambito del procedimento n. 46/2021 RGNR, sull'assunto che le trascrizioni fossero state acquisite nel contesto del diverso procedimento n. 1563/2017 RGNR mod. 21, iscritto presso la Procura della Repubblica di Palermo.

Per meglio comprendere i termini della questione, occorre soffermarsi sugli articoli 270 e 271 del codice di procedura penale.

L'art. 270 c.p.p. stabilisce che le intercettazioni possono essere utilizzate solo nel procedimento penale nel cui ambito sono state disposte, a meno che non vengano utilizzate in procedimenti diversi per l'accertamento di reati gravi e, in particolare, di quelli indicati nell'art. 51, commi 3 - *bis* e 3 - *quater* c.p.p., tutte ipotesi in cui l'uso "derivato" delle intercettazioni è ammesso.

Il successivo art. 271 c.p.p. vieta, in generale, l'utilizzo delle intercettazioni acquisite illegalmente, *id est* senza l'autorizzazione del giudice o in violazione delle norme procedurali.

Nel caso di specie, però, la questione non attiene alle intercettazioni illecitamente acquisite ex art. 271 c.p.p., ma all'utilizzabilità in un

giudizio amministrativo - contabile di quelle dichiarate inutilizzabili nel processo penale ai sensi dell'art. 270 c.p.p., in ossequio al divieto di farne uso in procedimenti diversi da quelli per cui sono state autorizzate.

Al riguardo, la giurisprudenza contabile, oramai consolidata sul punto, è concorde nel ritenere che il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. debba considerarsi confinato entro l'ambito in cui è previsto, presidiato da limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, mentre non operi nel giudizio amministrativo - contabile (*ex plurimis*, Sez. I Centr., sent. n. 150/2024, nonché Sez. App. Sicilia, sent. n. 79/ 2024 e sent. n. 99/2024).

Dalle intercettazioni, peraltro, si possono desumere in questa sede non prove ma argomenti di prova, ovverosia elementi idonei non a provare di per sé la domanda attorea, ma ad integrare le risultanze di altre prove (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 169/2025).

5.Nel merito, la domanda è fondata limitatamente ai convenuti Burriesci Silvia, Burriesci Giovanni e Cangialosi Filippo.

Il giudizio ha ad oggetto la percezione illecita di finanziamenti comunitari, dell'importo complessivo di euro 48.000,00, nell'ambito della Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020, da parte delle due sorelle Burriesci Silvia (rappresentante legale della ditta "Terre dei due soli s.s." e primo richiedente) e Burriesci Valeria (quale secondo richiedente), grazie all'apporto dolosamente apportato dagli altri convenuti Burriesci Giovanni, Cangialosi Filippo e D'Amico Antonino Cosimo.

Le irregolarità sono incentrate sulla mancata realizzazione delle opere assentite entro il termine e, per il resto, su due irregolarità nella percezione dei contributi pubblici, a cui fanno seguito sia la revoca (in sede restitutoria) che la responsabilità a titolo risarcitorio (in questa sede amministrativo – contabile).

Com'è noto, infatti, "*il collegamento funzionale tra l'operatore economico percettore e la P.A. erogatrice può essere scomposto in due distinti moduli procedimentali:*

- il primo riguarda la percezione dei contributi pubblici nel rispetto delle regole specifiche previste per il loro conseguimento e, quindi, è finalizzato all'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti che permettono all'operatore economico privato di ottenere le risorse finanziarie pubbliche, diventando centro di spesa (c.d. fase genetica);

- il secondo, invece, riguarda l'impiego delle risorse pubbliche da parte dell'operatore economico per realizzare il programma deciso dalla P.A. erogatrice (c.d. fase funzionale)" (*ex multis*, nello stesso senso, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 417/2024).

Infatti, "*entrambe le due suddette fasi sono strumentali a permettere all'Amministrazione concedente il contributo di raggiungere gli obiettivi economici perseguiti ragione per cui la Corte Suprema ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di servizio e, quindi, la giurisdizione di questa Corte con riferimento ad entrambi i due moduli procedimentali sopra illustrati*" (Sez. II Centr., sent. n. 151/2021).

Nel caso di specie, vi è, indubbiamente, la prova documentale dell'esistenza delle cc.dd. irregolarità genetiche, mentre dev'essere

esclusa la violazione concernente il ritardo nella realizzazione delle opere assentite.

A tal fine, appare opportuno ripercorrere il contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali intercorse tra i convenuti e altri indagati, come trascritte dal CTU dott. Roberto Genovese. In ordine alla correttezza della trascrizione, infatti, non è stata mossa alcuna censura ad opera delle parti.

Le intercettazioni più rilevanti sono le seguenti.

Nel corso della conversazione delle ore 12:38 del 18.9.2017, il convenuto Burriesci Giovanni entra nell'ufficio del Cangialosi, presso l'IPA; quest'ultimo gli chiede cosa abbia deciso in merito ad un progetto che vorrebbe presentare; il Burriesci risponde di avere le idee chiare e il Cangialosi gli fornisce una serie di chiarimenti sui regimi fiscali delle imprese, consigliandogli di costituire una società semplice. Il Burriesci aggiunge: "*e Silvia, no che cosa*"; spiega che si dovrebbe recare dal Burgarello (che poi rilascia i preventivi in favore delle due beneficiarie, per l'appunto le figlie dello stesso Burriesci) e concorda con il Cangialosi di andarci il mercoledì successivo (v. rel. del CTU, pag. 70). I due convenuti parlano anche, più in generale, del problema dei punteggi, che stanno diventando "*molto ristretti*" (Burriesci) "*con queste limitazioni che stanno mettendo*" (Cangialosi; cosi nella relazione del CTU, a pag. 78).

Alle ore 11:09 del 20.9.2017, il Cangialosi viene contattato dal Burriesci, che gli ricorda di occuparsi di "*quella cosa*"; il collega lo rassicura che avrebbe fatto la chiamata (rel., pag. 80).

Terminata la conversazione con il Burriesci, il Cangialosi effettua tre tentativi di chiamata a Burgarello Rosario, senza ottenere risposta.

Alle 15:20, riesce a contattarlo e gli chiede se sia fuori, in quanto c'è un suo collega che dovrebbe fare degli acquisti, giacché "*c'ava a fari una pratica ri chista e giustamente voleva avvicinare e parlare con te*" (rel., pag. 82). Il Burgarello, dopo aver chiesto "*i preventivi per questa pratica?*", ricevuta risposta affermativa, chiarisce che "*se deve fare preventivi dico c'è Giovanni, che li fa tutti lui i preventivi... Giovanni Di Miceli*" (rel., pagg. 82 – 83). Il Cangialosi ribatte che il collega Burriesci Giovanni vorrebbe parlare direttamente con lui. Quindi, il Burgarello riferisce che sarà disponibile tra le 17 e le 18. Il Cangialosi conclude dicendo che gli darà conferma a breve (conv. n. 3295 - linea 9780 - RIT 1806/17 -).

Alle ore 15:00, il Cangialosi parla con il Burgarello e gli dice: "*sei al lavoro o sei fuori? … Perché c'è un collega mio che dovrebbe fare degli acquisti, c'ave a fare na pratica di chisti e giustamente voleva avvicinare e parlare con te … si … ave accattare trattura (…) forse voleva parlare con te per vedere (…) si chiama Giovanni Burriesci*" (rel., pagg. 84 – 85).

Alle ore 15:24, Cangialosi Filippo si trova nel suo ufficio all'IPA di Palermo. Entra in stanza Burriesci Giovanni, al quale il Cangialosi riferisce di aver parlato con il Burgarello. Contestualmente, il Cangialosi richiama il Burgarello con il proprio cellulare e gli passa il Burriesci, che si mette d'accordo con l'imprenditore per vedersi alle 16,30, presso l'attività commerciale del chiamato, dicendo chiaramente: "*volevamo avvicinare per … diciamo per un preventivo su un trattore gommato e su …* " (conv. n. 3298 - linea 9780 - RIT 1806/17; v.

rel. del CTU, pag. 86).

Terminata la telefonata con il Burgarello, il Cangialosi raccomanda al Burriesci di parlare direttamente con lui e aggiunge: "*tu parraci chiaro di chisso che vuoi fare, ci dici putemo fare i sta maniera … tu a parrare senza peli in ta lingua, capisti … c'è a dire i farimi un coso senza scuntu, poi mi fai u scuntu … putemu fare puru u ritorno … ste cose ci po' dire --- ce l'a dire picchì l'obiettivo è chisto o no?*" (re., pag. 87); e poi: "*se tu poi non vuoi che ri torna i soldi puoi fare puru ca naturalmente ti duna un altro materiale fuori dal...se ti serve un'attrezzatura ca un ci puoi infilare*", visto che "*si può fare anche in questa maniera, giusto...questa può essere una soluzione, questo lo devi decidere tu un pozzo decidere io pi tia … tu a parrare … tu devi parlare senza problemi*" (pag., 86), "*cu iddo ha parrare senza problemi… infatti iddo ti disse vieni a quest'orario picchì c'è iddo, picchì io ci dissi ave a parrare cu tia (…) direttamente* (pag. 88). Il Burriesci chiede al Cangialosi "*iddu ddocu che scuntu fa di solito?*" e questi risponde: "*non lo so... non …. Chiddo che ti può fare ti fa, stai tranquillo che tu fa*"; "*tu dicci chiddo che ti serve ca iddo u sape chiddo c'ave a fare*" (rel., pag. 89).

Alle ore 16:25, Cangialosi Filippo e Burgarello Rosario concordano l'orario dell'appuntamento e il primo invia al secondo via *sms* il numero del Burriesci, per un contatto diretto.

Alle ore 13:17 del 03.10.2017, il Burriesci contatta il Cangialosi e gli dice d'aver inviato i documenti ad Antonino (Barcia); aggiunge: "*però…dobbiamo vedere se il fotovoltaico questo … vedi tu … è giusto*?" (rel., pag. 105). L'interlocutore risponde che non appena si vedranno ne parleranno (progr. n. 4091 - linea 9774 - RIT 1705/17 -).

Alle ore 13:36, Barcia Antonino richiama Burriesci Giovanni. Quest'ultimo gli dice d'aver ricevuto il preventivo del Burgarello, ma che l'importo ivi indicato gli sembra un po' eccessivo; pertanto, ritiene opportuno procedere prima alla stesura del computo metrico, per capire quale somma destinare per l'acquisto delle altre macchine. Il Burriesci chiede al Barcia di occuparsi loro dei preventivi del fotovoltaico. Il Barcia accetta aggiungendo che, se vuole, possono occuparsi anche di quelli per il computer e per la vendita *on line* (progr. n. 7042 - linea 9778 - RIT 1705/17).

Alle ore 16:17 del 04.10.2017, il Cangialosi si trova nel suo ufficio all'IPA di Palermo insieme al collega Burriesci Giovanni, al quale spiega gli step da seguire per la presentazione della sua pratica di finanziamento Il Cangialosi si raccomanda di presentare due fascicoli, perché questi documenti si devono avere entro il 18 (ottobre), data ultima di presentazione della domanda. Il Burriesci chiede altre informazioni per ottenere i punteggi e il Cangialosi gli fornisce le spiegazioni richieste.

Alle ore 16:22, il Burriesci accenna al preventivo del Burgarello per l'acquisto di una macchina innovativa e dei punteggi ad essa collegati. Nel frattempo, viene contattato al cellulare da Barcia Antonino, che lo invita a trasmettergli il prima possibile alcuni documenti riguardanti il suo progetto. Il Burriesci dice che c'è l'amico suo che lo vuole salutare, indi passa il cellulare al Cangialosi, che dice al Barcia che tornerà tardi stasera ma che ha necessità di parlargli, aggiungendo che, per completare la pratica del Burriesci, possono inserire una determinata

misura (del PSR), accennando alla forestazione. Il Barcia non condivide. I due uomini discutono su cosa è meglio inserire nella pratica e rimangono d'accordo di parlarne meglio.

Terminata la telefonata con il Barcia, il Burriesci dice al Cangialosi: "*dobbiamo lavorare sui numeri pi virere di fare quadrare…prima di farici fare l'ultimo preventivo a chiddo, picchì poi sulla rimanente parte facciamo le macchine, è giusto…facemo u capannune, ristrutturazione della casa*" (rel., pag. 139). Il Cangialosi spiega che il computo si deve fare "*in maniera tale che avremo i numeri per compilare la domanda, e quei preventivi --- i cose l'amu a studiare … sempre chista è a strada non c'è alternativa*" (pagg. 139 – 140). Quindi, il Burriesci chiede al Cangialosi di parlare con "*uno duoco a Marineo*" per il fotovoltaico; l'interlocutore gli conferma che lo avrebbero chiamato tutti insieme, non appena "*definita l'entità*" (pagg. 140 – 141).

Alle ore 13:56 del 10.10.2017, il Barcia contatta il Burriesci per parlare di alcuni dettagli del progetto che sta presentando quest'ultimo; il Burriesci si informa se saranno sempre loro ad occuparsi del fotovoltaico; il Barcia conferma (progr. n. 8680 - linea 9778 - RIT 1705/17).

Alle ore 09:00 del 28.10.2017, presso lo studio di Marineo, è presente Puccio Riccardo, che viene raggiunto da La Barbera Giuseppe, titolare dell'istanza di aiuto presentata a valere sulla misura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020, curata dallo studio Puccio. Il La Barbera afferma: "*e allora, ieri sera siccome mi vitti cu Giovanni Burriesci e praticamente c'è urgentemente … picchì lunedì mattina dobbiamo aggiustare 3 anomalie*"

(rel., pag. 150), "*picchì va se no rigettano u progetto*" (pag. 151). Il La Barbera elenca i problemi della domanda di aiuto segnalatagli dal funzionario, ovvero una visura catastale riportante una data successiva al rilascio della domanda e altri due dettagli che riguardano dei preventivi, ai quali ha provveduto lo studio Puccio, che riportano quale sede della ditta la località di Godrano (PA) anziché Mezzojuso (PA). Aggiunge che il Burriesci gli ha detto che "*progetti di 2 milioni, 3 milioni di euro già furo tagghiati proprio pi ste fesserie*" (pag. 151). Il Puccio, quindi, contatta La Barca Giuseppe, titolare della ditta che ha redatto uno dei preventivi, al quale dice "*…Giusè, Riccardo sono, ascolta, c'è un errore nei preventivi che hai fatto tu quando presentammo i progetti ad aprile, ca a na banna invece di Mezzojuso c'è scritto Godrano come … e mi servisse sta cosa sistemata urgentemente*" (rel., pag. 153). Il La Barca verifica quanto richiesto da Puccio, il quale poi riferisce al La Barbera che il preventivo redatto dal La Barca (L.B.G. System) riporta la giusta sede quindi, probabilmente, è "*chiddo di confronto…*" ad essere sbagliato (rel., pag. 155). Quindi il Puccio domanda al La Barca se può verificare di chi siano i preventivi di confronto, nel caso gli fossero arrivati via *e-mail*, e ribadisce che si devono modificare. Nel frattempo, il Puccio cerca i preventivi tra la documentazione presente in studio e ne trova una copia; quindi, ricontatta il La Barca e gli ribadisce la necessità di correggerli entro il successivo lunedì. A tal proposito, il Puccio riferisce che gli farà avere (a La Barca) i preventivi errati tramite lo stesso La Barbera. Poi continua a cercare tra la documentazione del progetto di La Barbera la visura catastale errata e, trovato il documento, esclama

"*10 maggio 2017*", "*chissa i ca' si può sistemare*" (pag. 157).

Alle ore 10:05, il La Barbera rientra allo studio di Marineo e raccomanda al Puccio di ricordare ad una terza persona (verosimilmente, il La Barca) il da farsi. Poi La Barbera chiede al Puccio di avere copia della visura corretta, in modo da farla vedere a lui (verosimilmente, il Burriesci). Il Puccio concorda dicendo che questo è il problema principale, in quanto la questione dei preventivi, riportanti una sede della ditta diversa da quella effettiva, a suo dire, non è così rilevante. Il La Barbera ripete che il Burriesci gli ha riferito che diverse pratiche sono state rigettate per questo tipo di problemi.

Alle ore 10:09, il Puccio, che sta cercando di sistemare la visura catastale ripetendo i numeri delle particelle oggetto dell'intervento, dice al La Barbera "*però mi serve u colore celeste (…) s'ave a fare cu stesso culure capisti*", "*natri l'amo a fare u stesso culure celeste. Un pozzo usare na matina ca poi si vire che è diverso capisti*" (pag. 169); "*intanto cominciati a fare stu culure ca c'appatta e c'a fa virere*" (al Burriesci; pag. 170). Quindi, il Puccio chiede al La Barbera di mostrarlo al Burriesci, per sapere se va bene per grandi linee e, in questo caso, provvederanno a farne uno più sistemato.

A chiarimento di questa conversazione, gli inquirenti hanno specificato che la visura corretta dal Puccio fa parte dell'elaborato "planimetrie colturali ante e post". Infatti, a pagina 2 dell'elaborato, si trova la legenda dove sono indicati i luoghi oggetto di intervento, con evidenziatori di colore diverso: il pascolo è segnato col colore celeste. Inoltre, l'unica visura priva di estremi identificativi (ufficio che ha

rilasciato il documento, comune, scala, data di rilascio, ecc) di tale elaborato è proprio quella evidenziata in celeste, dove sono riportate le particelle 141, 142, 214 del pascolo menzionate dal Puccio.

Invece, i preventivi dove LA BARCA Giuseppe deve correggere l'indicazione della sede della ditta ("*…invece di esserci scritto Mezzojuso, c'è scritto Godrano!...*") sono quelli di confronto aventi ad oggetto la fornitura di attrezzature varie da ufficio (poltrona, scrivania, mobile) ed informatiche (pc, software, sito web, stampante).

Alle ore 12:36 del 30.10.2017, il La Barbera contatta il Puccio e gli riferisce che le carte (verosimilmente, il mappale mostrato al Burriesci) andavano bene. Il Puccio replica che gli stanno portando le altre due cose (preventivi) e lo invita ad avvicinare in studio in serata. Il La Barbera conferma che in serata verrà a ritirare i preventivi (progr. n. 21638 - linea 9777 - RIT 1705/17).

Alle ore 16:36, La Barca Giuseppe contatta Puccio Riccardo e gli dice che quanto ha richiesto è pronto. Il Puccio chiede: "*ma chiddi dà mi facisti sistimari … chiddi rui chi si c'hannu a purtari dumani?*"; il La Barca risponde: "*…sono scritte…ma io --- ma nuatri avevamu arristatu ca ni virievamu stamattina pi discurriti da cuosa*" (pag. 182). Il Puccio gli spiega che questi a lui servono urgentemente e domanda se può cercare di sistemarlo "*u voi faru a tipo cu scanner e viri ri sistimalla*". Il LA BARCA replica che ci può provare (pag. 182).

Alle ore 16:42, il Cangialosi entra allo studio di Marineo, dove sono già presenti Puccio e Spinella.

Alle 16:45, il Puccio inviata il Cangialosi ad andare dal La Barca, che deve predisporre i tre preventivi e vuole sapere se l'impostazione data è corretta. Il Puccio aggiunge che, siccome sta predisponendo i preventivi per tutte le ditte, il La Barca vuole avere la certezza che vadano bene prima di procedere alla stampa; indi, raccomanda al Cangialosi di ritirare due preventivi che sabato gli ha portato il La Barbera, che a sua volta ha saputo da Giovanni (verosimilmente, il Burriesci) che c'erano delle cose che non andavano bene. Il Cangialosi spiega che l'indomani all'IPA ci sarà una riunione dei dirigenti per stabilire una linea di condotta (progr. n. 443 - linea 9978 - RI 1706/17).

Alle ore 17:34, il Cangialosi rientra in studio a Marineo e il Puccio gli chiede se ha portato i preventivi del La Barbera. Il Cangialosi risponde che sono stati fatti e che sono stati "*sistemati*" (pag. 209). Il Puccio allora dice al Cangialosi: "*e l'altra cosa s'ave a sistemare Fili'…la planimetria. Io chi fazzu … veremo c'amo a fare*" (pag. 210); gli spiega che è semplice in quanto devono fare semplicemente una fotocopia e, poi, chiede "*picchì chisto motivo di esclusione è?*", il Cangialosi risponde di averglielo spiegato "*cento volte*" (pagg. 210 – 211); aggiunge che, fra poco, lui (verosimilmente, il La Barbera) sarà in studio e gliele dovranno consegnare. Indi, il Cangialosi si informa se il Burriesci stia venendo, ma il Puccio gli risponde che sta per arrivare il La Barbera (progr. n. 444 - linea 9978 - RI 1706/17).

Alle ore 18:52, in studio a Marineo, sono presenti il Puccio, il Cangialosi e lo Spinella, quando entra il La Barbera, insieme ad alcune persone. Il Puccio chiede al La Barbera se debbano mettere un timbro, in quanto

non ricorda se sugli altri era stato apposto. Poi il Puccio dice "*…e chiste ca' sui i preventivi…aggiustati!…*" (pag. 228). Alle 18:54, il La Barbera lascia lo studio (progr. n. 445 - linea 9976 - RI 1706/17).

Alle ore 16:00, del 17.11.2017, presso lo studio di Marineo, sono presenti il Barcia e tale Rigoglioso Filippo (collaboratore dello studio Puccio), i quali commentano la pubblicazione, con DDS 3507 del 16.11.2017 dell'Assessorato Regionale Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 2, degli elenchi provvisori delle domande ammissibili, non ammissibili, non ricevibili ed escluse, della misura 4.1. del PSR Sicilia 2014/2020. Tra quelle ammissibili, lo studio Puccio - Barcia ha piazzato alcune pratiche, tra cui quella del La Barbera, risultata la seconda in provincia di Palermo, risultato di grande prestigio per lo studio. Il Rigoglioso commenta che per ottenere tali risultati bisogna essere molto precisi e attenti. A questo punto, il Barcia gli dice: "*la SOAT (o simile) di Misilmeri u sai cu l'ave ni mano? Giovanni Burriesci u… u progetto di Peppe La Barbera … ti pare picchì mu tegno stritto … Giovanni Burriesci fu in commissione pì stu (interruzione audio) caro Filippo*"; "*uno accussì ave a ghire, a ve a ghire tramando l'amicizia*" (pagg. 235 – 236); "*Giovanni un bravo picciotto è veramente…ora se iddo ti dice fammi un progetto e magari uno si fa pagare u 70%...sulu u contributo tu ci dici no un tu fazzu, cioè completamente cioè chiddo*", "*e pi mia ti pago solo u contributo, picchì che ci su problemi, vieni e tu facemo …poi ti presenta con una cosa i chista ca 73 punti…(inc.) … e 73 approvati dico…chista è na bella*

risposta che ni dette Giovanni ddà intra … si comportao da amico" (pagg. 236 – 237).

Nel frattempo, arriva il Cangialosi, con il quale il Barcia riprende a commentare, alle ore 17:33, la pubblicazione delle graduatorie della misura 4.1. del PSR Sicilia 2014/2020. Il Barcia lamenta l'eccessivo taglio di punti ad un'altra pratica, quella del Lo Pinto, a suo dire identica a quella del La Barbera, che ha totalizzato un buon punteggio. Il Cangialosi replica che anzi è riuscito a salvarla.

Alle ore 18.47, sempre all'interno dello studio Puccio, tra i presenti Cangialosi, Barcia e Puccio, si continua ad analizzare la situazione delle varie pratiche curate dallo studio. Il Cangialosi commenta la condotta dei componenti della commissione, sottolineando che un po' tutte le commissioni si sono dimostrate comprensive alle sue richieste; nello specifico, riferisce che sono stati disponibili con lui anche per la pratica del La Barbera; conferma che tutta la Commissione, e non soltanto Burriesci Giovanni, era consapevole della sostituzione documentale operata per la ditta La Barbera Giuseppe (progr. n. 877 - linea 9978 - RI 1706/17).

Alle ore 12:16 del 27.11.2017, all'interno dell'ufficio del Cangialosi, presso l'IPA di Palermo, è presente il Burriesci. I due convenuti conversano della domanda di finanziamento, misura 6.1 del PSR Sicilia 2014/2020, della figlia dello stesso Burriesci, curata dallo studio Puccio – Barcia. Il Burriesci riferisce dei dettagli, in merito ad un attestato di partecipazione ad un corso per capo-azienda, il cui possesso consente l'attribuzione di punti aggiuntivi all'istanza di aiuto. In particolare,

spiega che il corso è finito prima del 18 ottobre, termine ultimo di presentazione delle istanze di aiuto, mentre l'esame è stato sostenuto successivamente. Per tale motivo, considerato che la figlia Silvia si è auto-attribuita nella domanda i punti del corso, anche se la qualifica è stata acquisita in data successiva, il Burriesci propone al Cangialosi di cancellare la data riportato sull'attestato: "*intanto la cosa da fare è farici saltare sta (…) sta data … e accamora un dicemo niente a nuddu*"; il Cangialosi replica: "*…tu dici di fare così?...*" e il Burriesci conferma e il Cangialosi replica "*allora che dovevo vedere io qua … avì a telefonare a da' strunza*" (v. rel., pag. 384).

Alle ore 11:30 del giorno 08.01.2018, sempre all'interno dell'ufficio del Cangialosi, è presente Burriesci Giovanni, che chiede chiarimenti in merito al sistema di assegnazione delle pratiche alle varie commissioni e si interessa, in particolare, della pratica 4, che secondo il Cangialosi andrebbe a finire alla commissione 4. Il Burriesci aggiunge: "*tu pensi che i numeri della commissione cambieranno?*"; il Cangialosi risponde "*bisogna vedere se i commissioni su i stesse, chi commissioni nuove no*", ma viene interrotto dall'interlocutore che sottolinea "*no, la commissione nostra c'è, la commissione nostra c'è … hai capito?*".

Dal complesso delle intercettazioni, si desumono parecchi elementi di riscontro alle acquisizioni documentali. Le intercettazioni, in altri termini, quali "*argomenti di prova*" (Sez. Giur. Siclia, sent. n. 169/2025), integrano, chiariscono e completano le risultanze già emergenti dalle prove documentali e dalla ricostruzione della vicenda operata dagli inquirenti.

In primo luogo, infatti, emerge che la falsificazione del titolo da parte della richiedente Burriesci Silvia, attestata sul piano oggettivo dall'esame della documentazione riversata in atti e comunque non contestata dai convenuti nella sua materialità fenomenica, non era frutto di una distorta interpretazione del Bando, ma di un meccanismo del quale avevano ampiamente discusso in precedenza il padre Burriesci Giovanni ed il Cangialosi, al fine di prevenire eventuali osservazioni da parte della commissione.

Poiché la Burriesci ha fatto esattamente quanto rappresentato da suo padre al Cangialosi, è logico ritenere, su base logico – presuntiva, che ella si sia limitata ad eseguire quanto già concordato.

Nel porre in essere la falsificazione, la convenuta ha violato anche il "*Patto di integrità*" sottoscritto al momento della domanda, con il quale si era impegnate a "*conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza*" (art. 1), nella piena consapevolezza che il mancato rispetto dell'impegno avrebbe comportato la revoca della domanda di aiuto (art. 5).

Per il vero, ella avrebbe potuto dichiarare il vero specificando di non aver ancora conseguito il titolo e, in questo caso, lo avrebbe potuto produrre entro i trentasei mesi successivi, ottenendo lo stesso il finanziamento. Invece, ha preferito effettuare una dichiarazione falsa, incorrendo nella violazione del "*Patto di integrità*" ed incorrendo, così, nella revoca del finanziamento sotto il profilo restitutorio e nella contestata responsabilità amministrativo – contabile, sotto l'aspetto risarcitorio.

E' evidente che all'ideazione ed al confezionamento della dichiarazione falsa e decettiva hanno contribuito sia Burriesci Giovanni, che il Cangialosi, nel momento in cui, nella prospettiva di portare a tutti i costi a buon fine la pratica di finanziamento, hanno trovato come soluzione più appropriata quella di cancellare la data effettiva di conseguimento del titolo.

Il convenuto Burriesci Giovanni non si è limitato ad adoperarsi per far ottenere il finanziamento alle figlie, ma ha anche cercato di ottenere dei preventivi tali, da far lievitare l'importo delle spese ammissibili a finanziamento, al fine di ridurre quelle a carico della società beneficiaria.

Sotto questo profilo, è palese il tenore delle intercettazioni, che consentono di comprendere per quale ragione i tre preventivi, riversati agli atti quale prova documentale (all. 37 – 38), abbiano ad oggetto le stesse identiche attrezzature, gli stessi materiali, le medesime marche e gli stessi modelli. E' inverosimile, infatti, che un piccolo rivenditore possa praticare gli stessi prezzi di un concessionario, sicché appariva ipotizzabile, già sulla base del mero raffronto fra i tre preventivi, che non fossero frutto di una vera e propria concorrenza. La conferma si trae dalle intercettazioni, dalle quali emerge, come analiticamente illustrato in precedenza, che Burriesci Giovanni era stato messo in contatto con l'imprenditore Burgarello Rosario, non solo per arrivare a confezionare un preventivo il meno oneroso possibile, ma anche al fine di cercare di ottenere uno sconto occulto, o al limite di recuperare successivamente l'eventuale maggiore onere attraverso la fornitura in

nero di attrezzature o materiali.

Anche i tre preventivi, pertanto, sono chiaramente frutto del tentativo del Burriresci di favorire le figlie e del Cangialosi di gestire la vicenda, in maniera tale da fargli ottenere il maggior vantaggio possibile.

D'altronde, il Cangialosi non si impegnava in favore del Burriesci solo allo scopo di aiutarlo disinteressatamente quale collega, giacché dalle intercettazioni emerge come quest'ultimo avesse a sua volta aiutato i componenti dello studio Puccio, con il quale il Cangialosi di fatto collaborava, a far ottenere il finanziamento all'imprenditore La Barbera.

Il collegamento tra le due pratiche non dimostra l'esistenza di un'associazione a delinquere, che presupporrebbe uno specifico accordo volto a commettere un numero indeterminato di delitti, come peraltro già statuito da questa stessa Sezione giurisdizionale in altra occasione (sent. n. 169/2025), ma consente di comprendere come l'apporto causale dato dal Cangialosi alla pratica di finanziamento delle sorelle Burriesci non sia frutto di disinteressata generosità, iscrivendosi invece in un contesto corruttivo più ampio, caratterizzato dal *do tu des* tra Burriesci Giovanni e lo stesso Cangialosi. Non a caso, il Burriesci viene definito da quest'ultimo e dai componenti dello studio Puccio come un "*bravo picciotto*", sempre disponibile ad aiutarli nella correzione delle pratiche da ammettere a finanziamento.

Nello specifico, la presentazione di tre preventivi, redatti da ditte non in concorrenza tra loro, si pone in palese violazione delle norme attuative del PSR Sicilia (art. 6) e dello stesso "*Patto di integrità*", in

quanto il preventivo del Burgarello è stato elaborato in maniera tale da poter ridurre l'onere economico gravante sulla società beneficiaria, con la conseguenza che, anche in questo caso, sussistono sul piano oggettivo gli estremi della responsabilità amministrativo – contabile.

A differenza che in altre ipotesi, già venute all'attenzione di questa Sezione (sent. n. 169/2025) e ripetutamente richiamate dalle difese nel corso della discussione orale, in questo caso non era necessario effettuare un'indagine di mercato per acclarare la falsità dei preventivi, sia perché dalle intercettazioni emerge la prova della dolosa preordinazione del preventivo del Burgarello all'ammissibilità a finanziamento di una spesa maggiore di quella reale, sia in quanto non si tratta di opere già terminate e di valutazioni operate *ex post*, ma di attività illecite rimaste limitate alla parte propedeutica, a seguito dell'intervento del giudice penale. In altri termini, non sarebbe possibile provare che la ditta Burgarello abbia effettivamente operato lo sconto, o che in alternativa abbia consegnato dei materiali, dei quali si parla nelle conversazioni intercettate, giacché per l'appunto si tratta di attività illecite interrotte *ab initio* dall'emergere della vicenda penale.

Sotto il profilo della presentazione dei tre preventivi, del danno devono rispondere indubbiamente il Burriesci e il Cangialosi, che si sono ampiamente adoperati per ottenere uno sconto occulto. In via presuntiva, si ritiene che ne sia stata al corrente anche la convenuta Burriesci Silvia, che si è occupata della maggior parte delle pratiche del finanziamento e che, nel falsificare la dichiarazione in merito al pregresso possesso del titolo, ha già dimostrato di essere al corrente

delle manovre occulte del padre e del Cangialosi.

Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa di quest'ultimo, non va a suo favore la circostanza che egli, nel lontano giugno del 2016, abbia depositato l'apposita dichiarazione di conflitto di interessi (prot. n. 8401 del 16.6.2016), a causa del rapporto di parentela con uno dei professionisti dello studio, giacché ha tenuto una condotta di gran lunga più grave, intromettendosi di fatto nella gestione delle pratiche presso l'IPA, non per fornire disinteressatamente la propria opinione in ordine alle questioni che gli venivano sottoposte, ma con l'obiettivo di favorire e condizionare l'esito dei procedimenti amministrativi.

In quest'ottica, egli si è formalmente astenuto, ma di fatto si è attivato in prima persona per sanare i preventivi irregolari e, nel caso di specie, per far ottenere alla società delle sorelle Burriresci un punteggio più elevato con uno sforzo economico inferiore.

Il suo intervento non può essere inquadrato nell'ambito del soccorso istruttorio, sia perché egli non aveva alcun titolo per intervenire nella pratica Burrieaci, essendosi per l'appunto astenuto, sia in quanto quest'istituto non può di certo avere ad oggetto la creazione di atti falsi o il confezionamento di preventivi tali da far ottenere uno sconto occulto; in altri termini, non si è trattato di un intervento volto a correggere irregolarità formali, ma di una sistematica attività volta a superare ogni ostacolo alla positiva definizione della pratica e ad alleviare lo sforzo economico della famiglia Burriesci.

Peraltro, se ammissibile, il soccorso istruttorio deve essere esercitato dai funzionari incaricati e nelle forme di legge, tanto da poter essere

verificato da tutti controinteressati, mai in maniera informale e occulta (*id est*, non conoscibile da nessuno dei concorrenti).

Non è configurabile, invece, il terzo profilo integrante la fattispecie odierna di responsabilità amministrativo – contabile, ovverosia la mancata realizzazione delle opere entro i termini previsti dal bando.

Infatti, il termine era stato già prorogato *erga omnes* al 31.12.2024, con il D.D.G. n. 4602 del 29.9.2023); nel frattempo, entro questa data, i lavori sono stati completati al 70%.

Inoltre, dalla documentazione depositata il 17 giugno 2025 dalla difesa dei convenuti Burriesci Silvia, Burriesci Valeria e Burriesci Giovanni, si desume quanto segue:

- la circolare n. 162592 del 10 settembre 2024 (all. 19) ha ridefinito i termini per il completamento dei lavori;
- con nota del 4 ottobre 2024 (all. 20), le beneficiarie hanno formalizzato l'intenzione di chiudere i lavori a proprie spese, entro il 31 dicembre 2024;
- con la circolare n. 0192031 del 4 novembre 2024 (all. 21), l'Assessorato ha dettati ulteriori disposizioni, grazie alle quali è stata richiesta la proroga per la presentazione della domanda di collaudo, nonché per il ridimensionamento al ribasso dell'importo finanziato;
- la richiesta di proroga per fine lavori è stata inviata il 15 novembre 2024 (all. 22);
- l'Azienda ha comunicato la riduzione dell'importo decretato con il DRS n. 1120 del 28.4.2020 (all. 23);

- la comunicazione di fine lavori è datata 30 dicembre 2024 (all. 24);
- con la circolare n. 16252 del 29 gennaio 2025 (all. 25), i termini di presentazione della domanda a saldo e di fine lavori sono stati prorogati *erga omnes* al 30 aprile 2025;
- la documentazione, occorrente per il saldo, è stata correttamente e tempestivamente depositata entro quest'ultimo termine (allegati da 26 a 44).

Pertanto, l'ultima contestazione della Procura, avente ad oggetto la mancata esecuzione dei lavori, appare smentita *per tabulas*.

Ne consegue che i tre convenuti Burriesci Silvia, Burriesci Giovanni e Cangialosi Filippo sono responsabili del danno erariale, limitatamente alle prime due contestazioni.

Il danno è pari all'intero importo del finanziamento, giacché appare evidente che, qualora l'Amministrazione avesse avuto contezza dei diversi raggiri in questione, non avrebbe versato alcunché o lo avrebbe revocato *in toto*.

6.La domanda non è fondata, invece, per Burriesci Valeria e per D'amico Antonino Cosimo.

La convenuta, infatti, è rimasta del tutto estranea alla falsificazione del titolo operata dalla sorella, sicché non è possibile presumere che, nel limitarsi a firmare la domanda quale secondo richiedente, avesse davvero contezza delle manovre escogitate dal padre e dal Cangialosi.

Peraltro, ella non solo non ha mai preso parte ai dialoghi intercettati, ma non è mai stata nemmeno citata *nominatim* dai diversi interlocutori.

Ne consegue che non può essere ritenuta responsabile del danno, per difetto di prova dell'elemento soggettivo doloso.

La responsabilità non può essere estesa neanche al D'Amico.

In primo luogo, è pacifico che questi non è mai stato ritenuto, nemmeno in sede penale, come inserito nella presunta associazione a delinquere gestita dal Cangialosi, né è mai stato coinvolto nelle diverse fattispecie criminose contestate ai funzionari dell'IPA, tant'è che è stato attinto solo da altre e residuali ipotesi criminose, rivelatesi *illico et immediate* parzialmente infondate e, dunque, fatte oggetto di archiviazione.

Dagli atti del procedimento penale, pertanto, non è possibile desumere alcuna consapevolezza, in capo al convenuto, dell'esistenza di eventuali accordi corruttivi.

Anche la tesi attorea, secondo la quale vi sarebbe stato un reciproco scambio di utilità tra il Cangialosi e il D'Amico, risulta del tutto destituita di fondamento, atteso che le pratiche citate a tal fine come di interesse del comparente (diverse da quelle oggetto del presente giudizio) non sono mai state oggetto di istruttoria e successiva liquidazione delle somme, perché dichiarate irricevibili o altrimenti non idonee per la percezione del finanziamento.

Nello specifico:

- la domanda di aiuto dei fratelli Guttadauro non ha mai ottenuto alcun risultato, tant'è che dopo l'annullamento *in parte qua* da parte del tribunale del Riesame la stessa Procura penale ha rinunciato alla contestazione dell'illecito;

- la pratica del Comune di San Cipirello non è stata accolta dall'IPA, perché difettava uno dei presupposti essenziali, ovverosia l'inserimento dell'opera da finanziare nel piano triennale delle opere pubbliche; trattandosi peraltro di una questione di interesse pubblico (volendosi adibire a parcheggio un'area confiscata ai sensi della legislazione antimafia), è verosimile che sia stato ritenuto opportuno convocare il Sindaco per cercare di trovare una soluzione, anche se invano;
- quanto alla vicenda del Consorzio Agrario Provinciale di Palermo, il D'Amico si è limitato ad assegnare il controllo *ex post* al Cangelosi e ad un altro funzionario, senza alcuna interferenza nel merito; peraltro, il Cangelosi era per l'appunto il responsabile dell'Unità di Monitoraggio e Controllo e, dunque, oggettivamente legittimato ad effettuare i controlli successivi;
- quanto alle pratiche Sileci e Coltivazioni Solari s.r.l., non vi è mai stato alcun finanziamento, giacché vi erano delle criticità non superabili.

Infine, dalle intercettazioni e dalle prove documentali non emerge alcuna incidenza causale della condotta del D'Amico nell'illecito concernente la pratica Burriesci, giacché non risulta in alcun modo che vi sia mai stato specificamente coinvolto.

Ne consegue la reiezione della domanda proposta nei confronti del D'Amico, sia per difetto di prova dell'elemento soggettivo doloso, che per difetto di qualsivoglia incidenza causale della sua condotta sulla specifica fattispecie di responsabilità erariale contestata in questa sede.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero, limitatamente alla posizione del D'Amico, ha chiesto per la prima volta, in subordine, di riqualificare l'elemento soggettivo come dolo eventuale; in via ulteriormente subordinata, ha insistito per la "degradazione" in colpa grave, ritenendola ammissibile sulla scorta della giurisprudenza contabile, civile e penale, sull'assunto che non si verificherebbe alcuna *mutatio libelli*.

La domanda è inammissibile.

Sebbene si registri ancora un non uniforme orientamento della giurisprudenza sulla riqualificazione (da parte dell'organo decidente) dell'elemento soggettivo quale *mutatio* oppure come *emendatio libelli*, appare evidente come, nel caso in esame, la domanda formulata *in extremis* in via subordinata costituisca un'ipotesi di inammissibile *mutatio libelli*.

Com'è noto, per "precisazione" della domanda si intende la *mera rettifica* della sua portata, con riguardo al medesimo *petitum* ed alla stessa *causa petendi*, senza che mutino i fatti principali allegati. In altri termini, con la precisazione, che può includere anche fatti nuovi secondari, non si allarga l'ambito del giudizio, sicché è sempre indubbiamente ammissibile nel giudizio amministrativo – contabile.

L'oggetto del giudizio viene ampliato, invece, con la modificazione basata sull'allegazione di fatti principali nuovi, che possono integrare l'ipotesi della *c.d. emedatio libelli* (se rimangono nei limiti dello stesso *petitum* e della stessa *causa petendi*), o della c.d. *mutatio libelli* o domanda nuova (se non vi rientrano).

La giurisprudenza civile ha ulteriormente chiarito che si ha "*mutatio libelli*", qualora si avanzi un pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un *petitum d*iverso e più ampio oppure una *causa petendi* fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, in particolare, su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un diverso tema d'indagine e traslando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (*ex plurimis*, Cass., sentt. nn. 1585 del 2015; 12621 del 2012; 17457 del 2009; 17300 del 2008; 21017 del 2007; 9247 del 2006; nello stesso senso, da ultimo, Sez. I Centr., sent. 43/2025).

Peraltro, nel processo per responsabilità amministrativo – contabile, dopo la citazione a giudizio non sono ammesse né l'*emendatio libelli*, né la *mutatio*, non essendo previste apposite memorie per estendere il contraddittorio a questioni nuove (come accade, invece, nel giudizio civile con le memorie ex art. 171 – *ter* c.p.c., già previste *mutatis mutandis* dal comma 6 dell'art. 183 c.p.c., nel testo anteriore alla c.d. riforma Cartabia).

Nel caso in esame, non si tratta di una mera "precisazione", ovverosia della rettifica della portata della domanda, né di una *emendatio libelli*, ma di una vera e propria *mutatio*.

Infatti, fin dall'invito a dedurre, le contestazioni sono state avanzate a titolo di dolo; in ragione di questa specifica impostazione della domanda, quasi tutte le difese dei convenuti si sono concentrate sull'assenza del dolo.

L'introduzione della domanda di condanna per colpa grave, formulata nel corso della pubblica udienza del 23 luglio 2025, ove accolta, "*produrrebbe dunque l'effetto al contempo di traslare i termini della controversia sulla sussistenza di una condotta gravemente colposa in capo ai convenuti, ponendo al Collegio un diverso tema d'indagine e disorientando la difesa dei convenuti con conseguente violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo*" (così, per una fattispecie del tutto analoga, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 264/2025).

Pertanto, il Collegio ritiene che al giudicante resti preclusa una valutazione dell'eventuale scostamento dagli *standard* di diligenza che il convenuto era tenuto a osservare, ritenendo di dover dare continuità al consolidato orientamento di questa Sezione che impedisce di mutare *ex officio* il titolo di imputazione dell'addebito e di ricercare gli estremi della colpa grave, in capo a soggetti convenuti unicamente in relazione ad asserite condotte dolose (cfr., *ex pluribus,* la sentenza n. 225/2024).

Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di condanna del D'Amico a titolo di colpa grave, formulata in via subordinata per la prima volta dal Pubblico Ministero all'udienza di discussione del 23 luglio 2025.

7.In conclusione, la domanda dev'essere accolta, a titolo di dolo e in solido tra loro, soltanto nei confronti di Burriesci Silvia, Burriesci Giovanni e Cangialosi Filippo, per l'intero danno riveniente dall'indebita percezione della somma di euro 48.000,00 da parte della ditta "Terre dei due soli s.s.", nell'ambito della Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020.

Gli importi devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria, da

calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dagli eventi lesivi e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulle somme così rivalutate sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Non è invece possibile esercitare il potere riduttivo dell'addebito, auspicato in via subordinata, non trattandosi di ipotesi di responsabilità per colpa grave.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Tra le spese di giudizio, rientrano quelle per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto in complessivi euro 7.574,88 (settemila e cinquecento settantaquattro/88), oltre IVA e CP come per legge, che dovranno essere poste a carico dei convenuti responsabili Burriesci Silvia, Burriesci Giovanni e Cangialosi Filippo, in solido tra loro, in virtù del principio della soccombenza.

Vi rientrano, inoltre, quelle per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica (tra le altre, v. Cass. civ., sent. n. 10173/2015; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 360/2023), già liquidate con separato decreto in complessivi euro 4.110.40 (quattromila e centodieci/40); esse dovranno essere poste a carico dei convenuti responsabili Burriesci Silvia, Burriesci Giovanni e Cangialosi Filippo, in solido tra loro, in virtù del principio della soccombenza.

Dev'essere, invece, rigettata la domanda proposta nei confronti di Burriesci Valeria e D'Amico Antonio Cosimo.

In loro favore, devono essere liquidate le spese di lite, da porre a carico dell'AGEA per Burriesci Valeria e dell'Amministrazione di appartenenza per D'Amico Antonino Cosimo. Tenendo conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, da porre ai minimi tariffari, le spese devono essere determinate in complessivi euro 2.659,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Burriesci Silvia, Burriesci Valeria, Burriesci Giovanni, Cangialosi Filippo e D'Amico Antonio Cosimo;

CONDANNA

i convenuti Burriesci Silvia, Burriesci Giovanni e Cangialosi Filippo al pagamento in favore dell'AGEA, in solido tra loro, della somma di euro 48.000,00 (quarantottomila/00), oltre alla rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo; li condanna, altresì, al pagamento in solido delle spese di giudizio in favore dello Stato, che liquida in complessivi euro 941,68 (novecento quarantuno/68);

RIGETTA

la domanda proposta nei confronti dei convenuti Burriesci Valeria e D'Amico Antonio Cosimo; liquida le spese di lite, in favore di ciascuno,

in complessivi euro 2.659,00 (duemila e seicento cinquantanove/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendole a carico dell'AGEA per Burriesci Valeria e dell'Amministrazione di appartenenza per D'Amico Antonino Cosimo;

PONE

il pagamento dell'onorario in favore del CTU dott. Roberto Genovese, già liquidato in complessivi euro 7.574,88 (settemila e cinquecento settantaquattro/88), oltre IVA e CP come per legge, a carico dei convenuti Burriesci Silvia, Burriesci Giovanni e Cangialosi Filippo, in solido tra loro;

PONE

il pagamento dell'onorario in favore del consulente tecnico di parte del PM dott.sa Giuliana Drago, già liquidato in complessivi euro 4.110.40 (quattromila e centodieci/40), carico dei convenuti Burriesci Silvia, Burriesci Giovanni e Cangialosi Filippo, in solido tra loro.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Salvatore Chiazzese

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 10 dicembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(*f.to digitalmente)*

Originale sentenza	€ 288,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 19,65
Totale spese	**€ 323,65**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
firmato digitalmente